

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 dicembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 maggio 1999, n. 21.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1999, n. 22.

Regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore alle specifiche esigenze delle scuole della provincia autonoma di Bolzano Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 maggio 1999, n. 24.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, con cui si modifica l'Osservatorio provinciale per il volontariato previsto dall'art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 maggio 1999, n. 25.

Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 26.

Modifiche delle norme di prevenzione incendi negli esercizi pubblici Pag. 21

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 30.

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 «Interventi regionali per i veneti nel mondo» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 31.

Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 32.

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 33.

Integrazione alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 «Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 34.

Norme in materia di trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato e di personale delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 35.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 «Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 36.

Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 37.

Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto Pag. 28

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1999, n. 38.

Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto . Pag. 36

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1999, n. 13.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Forcola, in provincia di Sondrio Pag. 37

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1999, n. 14.

Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59» Pag. 38

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1999, n. 15.

Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo Pag. 43

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 1999, n. 1.

Modifica al Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 concernente «Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione» Pag. 51

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 1999, n. 2.

Regolamento di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie» Pag. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 1999, n. 3.

Regolamentazione degli scarichi indiretti nell'impianto di depurazione centralizzato, terminale della pubblica fognatura. Pag. 54

REGOLAMENTO REGIONALE 26 luglio 1999, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Pag. 56

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Bolzano)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 maggio 1999, n. 21.****Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.***(Pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 1° giugno 1999)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1672 del 10 maggio 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO 1**DENOMINAZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI****1. Presidenza.****1.1. Ufficio affari del gabinetto:**

rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale e con gli organi e uffici dell'Unione europea;

cooperazione transfrontaliera e assistenza in favore degli emigrati e dei transirontalieri;

tutela a livello europeo dei gruppi etnici;

cooperazione allo sviluppo;

tutela dei consumatori;

reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione;

segreteria per le commissioni degli esami di bi- e trilinguismo;

volontariato, servizio civile;

riconoscimento delle persone giuridiche;

cerimoniale, uso dello stemma della provincia;

interventi per la pari opportunità della donna;

adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene, incluso l'impiego delle forze di polizia.

1.2. Ufficio di Roma:

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici statali centrali;

supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma;

preparazione di incontri con membri degli organi legislativi e governativi;

rappresentanza della amministrazione provinciale in commissioni ed organi statali e in gruppi di lavoro regionali ed interregionali.

1.3. Ufficio stampa:

informazione sull'attività della giunta e dell'amministrazione provinciale;

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass-media;

pubblicazione di riviste ed altro materiale informativo;

contatti con i mass-media;

incentivazione della stampa;

controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi.

1.4. Ufficio pubblici spettacoli:

pubblici spettacoli;

sicurezza pubblica nell'ambito di spettacoli e trattenimenti;

verifica dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo;

polizia locale urbana e rurale;

agenzie.

2. Servizi centrali.**2.1. Ufficio affari istituzionali:**

affari istituzionali e verifica di questioni di rilevanza costituzionale di concerto con l'Avvocatura della provincia per quanto attiene al contenzioso;

supporto alla conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome;

rapporti con la Corte dei conti;

raccolta e pubblicazione degli atti della giunta provinciale.

2.2. Ufficio organizzazione:

strutture organizzative e procedure;

progetti organizzativi;

reclutamento del personale dirigente;

analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali;

rilevamento fabbisogno di spazio ed assegnazione dei locali agli uffici provinciali;

disciplina della documentazione amministrativa e titolario;

2.3. Economato:

approvvigionamento di materiale di cancelleria; arredamento degli uffici per quanto non rientrante nei compiti degli uffici 11.1., 11.2. e 11.3.;

autorimessa centrale e servizio automobilistico;

tipografia provinciale, servizio postale e servizio telefonico incluso l'allacciamento e la manutenzione;

servizio di pulizia degli uffici;

servizio di cassa.

3. Avvocatura della provincia.**3.1. Ufficio contratti:**

stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale;

tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale;

richieste di intavolazione e voltura catastale di atti contrattuali stipulati nell'interesse dell'amministrazione provinciale;

elaborazione di schemi tipo di contratti, capitolati e disciplinari d'onori;

consulenza e contenzioso inerente agli affari contrattuali, nonché partecipazione alle procedure di gara, anche quale componente dell'autorità di gara, qualora richiesto dai direttori di ripartizione.

3.2. Ufficio questioni linguistiche:

traduzione di norme giuridiche, nonché di atti amministrativi della provincia e di altri testi destinati alla generalità dei cittadini;

consulenza linguistica;

attività di supporto alla commissione paritetica per la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica.

3.3. Ufficio centrale affari legali:

tutela legale della provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, per quanto non attribuita agli uffici 3.1., 3.4. e 3.5.;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi; rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali, liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni; consulenza giuridico-amministrativa; promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale*.

3.4. Ufficio affari legali dell'urbanistica:

tutela legale della provincia nei settori urbanistica, tutela del paesaggio e valutazione dell'impatto ambientale; parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi; liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni; consulenza giuridico-amministrativa nel settore; interventi d'ufficio avverso le costruzioni abusive.

3.5. Ufficio affari legali dell'agricoltura e delle foreste:

tutela legale della provincia nei settori agricoltura e foreste; parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi; liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni; consulenza giuridico-amministrativa nel settore.

4. *Personale*.

4.1. Ufficio assunzioni personale:

organici, graduatorie, concorsi, assunzioni, trasferimenti del personale, escluso quello rientrante nei compiti delle ripartizioni 16, 17 e 18;

4.2. Ufficio personale amministrativo:

stato giuridico, trattamento economico e rilevazione delle presenze del personale, escluso quello rientrante nei compiti delle ripartizioni 16, 17 e 18; rapporti con la commissione medico-legale.

4.3. Ufficio personale delle scuole:

organici, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'amministrazione scolastica, della formazione professionale, della formazione professionale agricola e degli istituti per l'educazione musicale.

4.4. Ufficio personale scuole materne:

organici, graduatorie, concorsi, assunzioni e trasferimenti del personale delle scuole materne; organici, assunzioni e trasferimenti del personale educatore ed assistente operante nell'ambito dell'assistenza scolastica; stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole materne e del personale educatore ed assistente operante nell'ambito dell'assistenza scolastica.

4.5. Ufficio sviluppo personale:

programmazione, organizzazione e realizzazione di corsi e progetti di formazione ed aggiornamento; analisi del fabbisogno formativo e valutazione dei risultati; consulenza e servizio di biblioteca nel settore formazione ed aggiornamento; elaborazione traduzione di dispense ad uso didattico.

4.6. Ufficio stipendi:

emolumenti al personale e ai membri della giunta provinciale; contributi sociali e previdenziali connessi con il rapporto di lavoro; acconti sulla buonuscita; assistenza fiscale.

4.7. Ufficio pensioni:

previdenza e quiescenza del personale.

4.8. Ufficio stipendi personale insegnante:

emolumenti al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole elementari e secondarie;

assegni per il nucleo familiare del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole elementari e secondarie;

contributi sociali e previdenziale connessi con il rapporto di lavoro; indennità accessorie.

4.9. Ufficio pensioni personale insegnante:

previdenza e quiescenza del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie.

5. *Finanze e bilancio*.

5.1. Ufficio bilancio:

bilancio di previsione, sue variazioni, rendiconto generale della provincia; finanziamento delle leggi provinciali; analisi economiche della spesa; collaborazione al controllo di gestione; esame bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla provincia.

5.2. Ufficio tributi:

istituzione ed accertamento dei tributi di competenza provinciale; accertamento delle devoluzioni di tributi erariali in quota fissa e variabile; collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi; consulenza fiscale agli uffici.

5.3. Ufficio entrate:

promozione, accertamento e riscossione delle entrate; contabilità generale delle entrate; determinazione dei residui attivi; assegnazioni statali su leggi di programma; assunzione di mutui e prestiti.

5.4. Ufficio spese:

contabilità generale delle spese; controllo degli impegni di spesa e delle liquidazioni; emissione dei titoli di spesa; gestione dei pagamenti rateizzati; determinazione dei residui passivi.

5.5. Ufficio vigilanza finanziaria:

controllo e vigilanza sulle gestioni degli agenti contabili, degli economisti e dei funzionari delegati, nonché sulle gestioni speciali fuori bilancio; servizio di tesoreria della provincia; alimentazione dei fondi di rotazione e vigilanza sulle relative gestioni partecipazioni finanziarie.

6. *Amministrazione del patrimonio*.

6.1. Ufficio estimo:

stima di beni mobili ed immobili ed attività di consulenza tecnica, anche per enti soggetti a vigilanza e controllo da parte della provincia; pareri di congruità; stati di consistenza; attività di consulenza tecnica, anche in sede giudiziale, a favore della provincia; rilievi topografici, rilevamenti catastali e tipi di frazionamento.

6.2. Ufficio patrimonio:

acquisizione, amministrazione ed alienazione dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio stradale, forestale e idrico; affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali;

inventario dei beni mobili ed immobili patrimoniali e demaniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio stradale, forestale e idrico;

approvvigionamento di energia ed acqua, scarico dei rifiuti liquidi e solidi per i beni suindicati;

stipulazione e gestione dei contratti di assicurazione, eccetto quelli rientranti nei compiti dell'ufficio 40.1.

6.3. Ufficio espropri:

espropriazioni;
indennità integrative;
accesso alle proprietà private;
costituzioni coattive di servitù;
occupazioni d'urgenza;
retrocessioni;
relitti stradali;

7. Enti locali.

7.1. Ufficio vigilanza:

controllo di legittimità sullo statuto dei comuni e delle loro aziende speciali, sui regolamenti e sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

controlli richiesti dai comuni;

dotazione finanziaria degli enti locali (legge provinciale n. 6/1992).

7.2. Ufficio sport:

ordinamento e promozione dello sport e delle attività ricreative;
sorveglianza sulle attività sportive e ricreative;
programmazione provinciale degli impianti sportivi e ricreativi;

7.3. Ufficio promozione opere pubbliche:

finanziamento dei lavori pubblici degli enti locali (legge provinciale n. 27/1975, legge provinciale n. 21/1977, legge provinciale n. 24/1986, legge regionale n. 3/1991).

8. Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

8.1. Ufficio statistiche demografiche:

censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

popolazione;
indagini sulle famiglie;
occupazione;
statistiche sociali;
sanità;
istruzione e cultura;
statistiche giudiziarie ed elettorali;
demoscopia.

8.2. Ufficio statistiche economiche:

censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

conto economico;
agricoltura e foreste;
industria;
servizi;
amministrazione pubblica;
prezzi e salari;
territorio ed ambiente.

9. Informatica.

9.1. Ufficio informatica amministrativa:

supporto tecnico ai sistemi informativi amministrativi;
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
amministrazione della banca dati, gestione dei sistemi operativi;
istruzione e supporto agli utenti;
acquisti di hardware e software.

9.2. Ufficio informatica tecnica:

supporto tecnico ai sistemi informativi tecnici;
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
amministrazione della banca dati;
gestione dei sistemi operativi;
istruzione e supporto agli utenti.

9.3. Ufficio informatica socio-demografica;

supporto tecnico ai sistemi informativi socio-demografici;
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
amministrazione della banca dati;
gestione dei sistemi operativi;
istruzione e supporto agli utenti.

9.4. Ufficio informatica geografica:

supporto tecnico ai sistemi informativi geografici;
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
grafica territoriale;
amministrazione della banca dati;
gestione dei sistemi operativi;
istruzione e supporto agli utenti.

9.5. Ufficio informatica statistica e d'ufficio:

personal computer (locali o in rete);
elaborazione testi, automazioni d'ufficio, calcolo tabellare;
reti locali;
supporto tecnico ai sistemi informativi statistici;
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi;
amministrazione della banca dati;
gestione dei sistemi operativi;
istruzione e supporto agli utenti.

10. Infrastrutture.

10.1. Ufficio tecnico strade ovest:

costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, della Val Venosta e del Burgaviato;
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi.

10.2. Ufficio tecnico strade centro/sud:

costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, di Bolzano, Oltradige/Bassa Atesina e Salto/Sciliar;
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi.

10.3. Ufficio tecnico strade nord/est:

costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, della Val d'Isarco e della Val Pusteria;
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi.

10.4. Ufficio infrastrutture:

costruzione ed ampliamento di infrastrutture e di opere di apprestamento di zone produttive;
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi;

avviamento e gestione di impianti.

10.5. Ufficio impianti smaltimento rifiuti:

costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi;
avviamento e gestione di impianti.

11. Edilizia e servizio tecnico.

11.1. Ufficio edilizia est:

progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché per Bolzano la parte ad est del fiume Talvera e a sud del fiume Isarco;
arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio;
formazione e aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale per il settore dell'edilizia;
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
effettuazione di studi di fattibilità.

11.2. Ufficio edilizia ovest:

progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, Burggraviato, Val Venosta, nonché per Bolzano la parte ad ovest del fiume Talvera e a nord del fiume Isarco;
arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio;
accettazione di denunce di opere in cemento armato per l'intero territorio provinciale;
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
effettuazione di studi di fattibilità.

11.3. Ufficio edilizia sanitaria:

progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo per opere di edilizia sanitaria e sociale;
arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio;
coordinamento e controllo sui lavori di costruzione e manutenzione eseguite dalle Unità sanitarie locali e dagli enti gestori dei servizi sociali;
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
effettuazione di studi di fattibilità.

11.4. Ufficio manutenzione opere edili:

progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della provincia, esclusa l'edilizia sanitaria;
incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati;
stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti;
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
raccolta dei dati tecnici relativi agli edifici provinciali.

11.5. Ufficio appalti:

appalto dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica;
incarichi a liberi professionisti per la progettazione, direzione e collaudo di lavori pubblici e altre prestazioni professionali nei settori sopraindicati;
consulenza amministrativa per la gestione di pubblici appalti;
segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica;
concessioni passive sui beni immobili di proprietà di altri enti, albo dei costruttori e albo dei collaudatori;
consulenza ed assistenza degli enti locali nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche.

11.6. Ufficio geologia e prove materiali:

prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione;
progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici;

rilevazioni e pareri geologici;

carte delle zone a rischio;

archivio delle mappe e dei pareri geologici provinciali.

12. Servizio strade.

12.1. Servizio strade Val Venosta:

sorveglianza e controllo della rete stradale della Val Venosta, inclusi ponti e gallerie;
interventi per danni cagionati da calamità;
manutenzione ordinaria delle strade;
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica;
esame delle domande di concessione e di autorizzazione;
demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.2. Servizio strade Burggraviato:

sorveglianza e controllo della rete stradale del Burggraviato, inclusi ponti e gallerie;
interventi per danni cagionati da calamità;
manutenzione ordinaria delle strade;
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica;
esame delle domande di concessione e di autorizzazione;
demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.3. Servizio strade Bolzano/Bassa Atesina:

sorveglianza e controllo della rete stradale di Bolzano e della Bassa Atesina, inclusi ponti e gallerie;
interventi per danni cagionati da calamità;
manutenzione ordinaria delle strade;
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica;
esame delle domande di concessione e di autorizzazione;
demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.4. Servizio strade Salto/Sciliar:

sorveglianza e controllo della rete stradale del Salto e dello Sciliar, inclusi ponti e gallerie;
interventi per danni cagionati da calamità;
manutenzione ordinaria delle strade;
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica;
esame delle domande di concessione e di autorizzazione;
demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.5. Servizio strade Val d'Isarco:

sorveglianza e controllo della rete stradale della Val d'Isarco, inclusi ponti e gallerie;
interventi per danni cagionati da calamità;
manutenzione ordinaria delle strade;
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica;
esame delle domande di concessione e di autorizzazione;
demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.6. Servizio strade Val Pusteria:

sorveglianza e controllo della rete stradale della Val Pusteria, inclusi ponti e gallerie;
interventi per danni cagionati da calamità;
manutenzione ordinaria delle strade;
progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica;
esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti.

12.7. Ufficio amministrativo strade:

demanio e catasto stradale, classificazione, sdemanializzazione; consulenza ai comuni; standards esecutivi e valutazione; elementi standard dei progetti, prezzi standard, standards di sicurezza; concessioni; autorizzazioni trasporti eccezionali; lavori, provviste e servizi in economia; gestione del parco-macchine del servizio stradale; vestiario di servizio del personale addetto alle strade; programmazione finanziaria e controlling; coordinamento dei punti logistici.

13. Beni culturali.

13.1. Ufficio beni architettonici ed artistici:

tutela dei beni d'interesse artistico, storico e etnografico; interventi di restauro e valorizzazione dei suddetti beni; autorizzazione degli interventi di restauro e supervisione sugli stessi, nonché concessione di contributi; ricerche di storia dell'arte.

13.2. Ufficio beni archeologici:

tutela dei beni di interesse archeologico; effettuazione diretta di scavi archeologici, valorizzazione scientifica dei medesimi e interventi conservativi sui reperti; supervisione di scavi archeologici affidati in concessione ad enti o privati.

13.3. Archivio provinciale:

gestione dell'archivio provinciale; vigilanza sugli archivi degli enti pubblici locali e sugli archivi privati; contributi per la conservazione di archivi; ricerca storica provinciale, cronachismo; biblioteche storiche; toponomastica provinciale; attività di supporto nel settore dell'ordinamento e dello scarto degli archivi di deposito dell'amministrazione provinciale.

14. Cultura tedesca e ladina.

14.1. Ufficio cultura:

promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni culturali; promozione delle belle arti e degli artisti; promozione delle scienze; contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale; contributi per attività ed infrastrutture nel settore museale; vigilanza sui musei e sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, Istituto ladino di cultura, la Radio e televisione azienda speciale della provincia di Bolzano (RAS), enti per la gestione dei teatri e del Kurhaus di Merano - per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.1.).

14.2. Ufficio servizio giovani:

servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani; formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani; contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani; osservatorio delle sette psicologiste.

14.3. Ufficio educazione permanente:

coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente;

formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente;

promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

contributi per attività e infrastrutture nel settore dell'educazione permanente.

14.4. Ufficio biblioteche:

coordinamento, consulenza tecnica, assistenza ai progetti nel settore biblioteche e documentazione: biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, biblioteche scientifiche, istituti di documentazione; formazione ed aggiornamento nel settore delle biblioteche; contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche; promozione della lettura; finanziamento della biblioteca provinciale Dr. F. Tessmann e vigilanza sulla stessa;

14.5. Ufficio audiovisivi:

pedagogia degli audiovisivi; distribuzione degli audiovisivi; tecnica degli audiovisivi; archivio audiovisivi; cultura degli audiovisivi; promozione della cinematografia; revisione di films in lingua tedesca.

15. Cultura italiana.

15.1. Ufficio cultura:

promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni culturali;

promozione delle belle arti e degli artisti;

promozione delle scienze;

contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale;

centri culturali e consulenza alle associazioni culturali;

acquisto di oggetti d'arte;

promozione delle proiezioni filmiche;

vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, Teatro Stabile di Bolzano, enti per la gestione dei teatri e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'Ufficio 14.1.).

15.2. Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi: coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche;

formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche;

promozione della lettura;

contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche; biblioteca provinciale per il gruppo linguistico italiano;

realizzazione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni di interesse locale;

promozione della cultura degli audiovisivi;

cultura, pedagogia, tecnica, archivio e distribuzione degli audiovisivi.

15.3. Ufficio bilinguismo e lingue straniere:

promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere, inclusa l'organizzazione di corsi per il gruppo linguistico italiano;

finanziamento di corsi per l'apprendimento della seconda lingua;

soggiorni di studio all'estero: organizzazione e contributi;

contributi per attività e infrastrutture nel settore bilinguismo e lingue straniere;

coordinamento e consulenza tecnico-scientifica;

formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

centro di ricerca per il bilinguismo e biblioteca specialistica;

15.4. Ufficio servizio giovani:
 servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani;
 formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani;
 contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani;
 promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni;

16. *Intendenza scolastica tedesca.*

16.1. Ufficio ordinamento scolastico:
 ordinamento scolastico;
 segreteria del consiglio scolastico provinciale, dei comitati provinciali dei genitori e degli studenti;
 calendario scolastico, attestati, diplomi schede di valutazione, tessere di riconoscimento per il personale docente e direttivo;
 integrazione e consulenza scolastica (assistenza agli alunni portatori di handicap);
 educazione sanitaria;
 scambi di alunni, progetti comunitari e altre attività extrascolastiche.

16.2. Ufficio scuole elementari:
 istituzione e soppressione di scuole elementari;
 riconoscimento delle scuole elementari private e vigilanza sulle stesse;
 organici, assunzioni, graduatorie e trasferimenti del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari;
 stato giuridico e trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari;
 scrutini, esami e riconoscimento di titoli di studio;
 vigilanza sugli organi collegiali;
 sperimentazioni scolastiche e progetti.

16.3. Ufficio scuole medie:
 istituzione e soppressione di scuole medie;
 riconoscimento delle scuole medie private e vigilanza sulle stesse;
 organico, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole medie;
 albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori;
 graduatorie degli aspiranti a contratti a tempo determinato nelle scuole medie e superiori;
 scrutini, esami e riconoscimento di titoli di studio;
 vigilanza sugli organi collegiali;
 trasferimenti del personale direttivo delle scuole medie e superiori;
 sperimentazioni scolastiche e progetti.

16.4. Ufficio scuole superiori:
 istituzione e soppressione di scuole superiori;
 riconoscimento delle scuole superiori private e vigilanza sulle stesse;
 organico, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole superiori;
 graduatorie degli aspiranti a contratti a tempo determinato per la seconda lingua, nonché per le materie tecnico-pratiche;
 scrutini, esami e riconoscimento di titoli di studio;
 vigilanza sugli organi collegiali;
 trasferimenti del personale docente delle scuole medie e superiori;
 sperimentazioni scolastiche e progetti.

16.5. Ufficio finanziamento scolastico:
 finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole;
 finanziamento delle scuole private e dei convitti;
 fornitura di libri di testo e sussidi didattici;

approvazione dei bilanci di previsione, delle variazioni e dei conti consuntivi delle scuole;
 reperimento delle aule ed arredamento delle scuole superiori;
 finanziamento dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco e vigilanza sullo stesso;
 sport scolastico;
 contributi ai comuni per la gestione degli asili.

17. *Intendenza scolastica italiana.*

17.1. Ufficio ordinamento scolastico:
 ordinamento scolastico;
 istituzione, soppressione e piani di razionalizzazione delle scuole, comprese quelle materne;
 organici, classi di concorso e mobilità del personale insegnante;
 calendario scolastico, formazione delle classi e delle sezioni;
 scrutini, esami, commissioni d'esame;
 attestati, diplomi, schede di valutazione;
 prese d'atto, riconoscimenti legali e di titoli di studio;
 educazione fisica e motoria e sport scolastico;
 viaggi di studio, scambi di alunni, reti di scuole, alternanza scuola e lavoro e altre iniziative extrascolastiche;
 intitolazione delle scuole;
 elezione degli organi collegiali.

17.2. Ufficio amministrazione del personale insegnante:
 graduatorie concorsi e assunzioni per il personale insegnante;
 stato giuridico, trattamento economico e incarichi al personale predetto;
 albo professionale del personale docente.

17.3. Ufficio formazione ed orientamento:
 formazione, aggiornamento, compresi l'apprendimento ed il perfezionamento della seconda lingua e delle lingue straniere, e riqualificazione del personale insegnante, anche avvalendosi dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico italiano;
 programmi di insegnamento e di esame, nonché percorsi didattici;
 integrazione scolastica ed assistenza agli alunni portatori di handicap;
 educazione ambientale;
 educazione alla salute;
 dispersione scolastica e consulenza scolastica;
 consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni;
 consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale;
 consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale.

17.4. Ufficio finanziamento scolastico:
 finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole;
 finanziamento delle scuole private e dei convitti;
 fornitura di libri di testo e sussidi didattici;
 interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap;
 progetti didattici multimediali;
 programmazione dell'edilizia scolastica, reperimento di aule e arredamenti;
 finanziamento dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico italiano e del Convitto nazionale «Damiano Chiesa» e vigilanza sugli stessi;
 contributi ai comuni per la gestione delle scuole materne.

18. *Intendenza scolastica ladina.*

18.1. Ufficio ordinamento scolastico e personale:
 ordinamento scolastico;
 calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche;

ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi;
 scrutini, esami, commissioni d'esame;
 istituzione, soppressione e piani di razionalizzazione delle scuole, comprese quelle materne;
 sperimentazioni scolastiche e progetti;
 educazione fisica e motoria e sport scolastico;
 integrazione scolastica ed assistenza agli alunni portatori di handicap;
 attestati, diplomi, schede di valutazione, tessere di riconoscimento per il personale docente, direttivo ed ispettivo;
 prese d'atto riconoscimenti legali e di titoli di studio;
 organici, graduatorie, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico, trattamento economico ed aggiornamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, medie e superiori;
 albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori;
 finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, compresi i contributi ai comuni per la gestione degli asili;
 finanziamento delle scuole private e dei convitti;
 fornitura dei libri di testo e sussidi didattici;
 reperimento di aule ed arredi;
 finanziamento dell'Istituto pedagogico in lingua ladina e vigilanza sullo stesso.

19. Lavoro.

19.1. Ufficio mercato del lavoro:

piano di politica del lavoro;
 interventi di politica attiva del lavoro, in particolare per l'accesso al lavoro, la conservazione del posto di lavoro e la riqualificazione professionale;
 osservazione del mercato del lavoro e ricerca;
 vigilanza sull'istituto per la promozione dei lavoratori;
 contributi ad organizzazioni dei lavoratori;
 fondi per l'occupazione;
 interventi a favore della cooperazione sociale e produzione-lavoro;
 proporzionale etnica nel pubblico impiego;
 corsi di preparazione ai pubblici concorsi.

19.2. Ispettorato del lavoro:

tutela sociale dei lavoratori, delle lavoratrici madri e degli adolescenti che lavorano;
 autorizzazione e controllo di particolari contratti di lavoro;
 consulenza ed informazione in materia di legislazione sociale e lavoro;
 libretti di lavoro;
 vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro;
 sanzioni amministrative;
 adempimenti relativi all'abilitazione professionale dei consulenti del lavoro;
 onorificenze per meriti di lavoro;
 vigilanza sui patronati.

19.3. Ufficio del lavoro.

incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 consulenza ed assistenza dei lavoratori nella ricerca di lavoro;
 collocamento al lavoro;
 collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro;
 liquidazione dell'indennità di disoccupazione;
 conciliazione delle controversie del lavoro;
 mobilità;
 categorie e qualifiche dei lavoratori;
 coordinamento delle sedi distaccate.

20. Formazione professionale tedesca e ladina.

21. Formazione professionale italiana.

22. Addestramento professionale agricolo-forestale.

22.1. Ufficio affari amministrativi.
 affari amministrativi per la formazione e l'addestramento nei settori agricolo, forestale e di economia domestica.

23. Sanità.

3.1. Ufficio ospedali:

prestazioni del servizio sanitario nell'ambito degli ospedali;
 assistenza ospedaliera indiretta;
 assistenza sanitaria in Austria;
 cliniche private convenzionate e non convenzionate;
 trasporto infermi ed emergenza sanitaria ivi compreso l'elisoccorso;
 finanziamento dei lavori di competenza delle Unità sanitarie locali, esclusi i lavori nei distretti sanitari;
 programmazione degli ospedali, delle strutture provinciali nel settore sanitario e delle relative attrezzature;
 servizio di ingegneria clinica a livello provinciale;
 promozione delle iniziative private nel settore sanitario.

23.2. Ufficio distretti sanitari:

prestazioni sanitarie extraospedaliere, inclusa l'assistenza protesica;
 servizio farmaceutico;
 finanziamento dei lavori di competenza delle Unità sanitarie locali nei distretti sanitari;
 personale sanitario con rapporto convenzionale;
 educazione sanitaria;
 programmazione delle strutture dei distretti e dei servizi sanitari territoriali e delle relative attrezzature;
 assistenza sanitaria in applicazione di accordi internazionali;

23.3. Ufficio economia sanitaria:

coordinamento delle unità sanitarie locali in materia di contabilità, inclusa la contabilità analitica;
 finanziamento del servizio sanitario e assegnazione dei mezzi finanziari di parte corrente alle unità sanitarie locali;
 controlling nel servizio sanitario;
 acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il servizio sanitario.

23.4. Ufficio personale sanitario:

stato giuridico e trattamento economico del personale del servizio sanitario;
 attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle unità sanitarie locali per quanto riguarda le piante organiche del personale;
 gestione dei ruoli nominativi provinciali e concorsi;
 trasferimenti di dipendenti tra le unità sanitarie locali;
 riconoscimento dei servizi prestati all'estero;
 esami di idoneità per medici, veterinari e farmacisti.

23.5. Ufficio formazione del personale sanitario:

predisposizione di piani e programmi di insegnamento, nonché gestione e finanziamento della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario;
 assegnazione di borse di studio a medici per tirocini e corsi di specializzazione e a studenti frequentanti scuole per professioni sanitarie ausiliarie;
 autorizzazione all'esercizio delle professioni mediche e paramediche in caso di diplomi conseguiti all'estero.

23.6. Ufficio igiene pubblica:

attività amministrativa nei settori dell'igiene e della sanità pubblica, della medicina legale, della medicina del lavoro e della medicina sportiva, preventiva e sociale;
 sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica;
 autorizzazioni sanitarie;

alimenti e cosmetici;
 pubblicità e professioni sanitarie;
 tossicodipendenza ed alcolismo;
 coordinamento delle unità sanitarie locali nei predetti settori.

24. Servizio sociale.

24.1. Ufficio famiglia, donna e gioventù:

programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi specialistici nei settori famiglia, donna, gioventù, devianza sociale;
 aggiornamento professionale del personale e del volontariato per i servizi sopraindicati;
 gestione dei servizi e delle strutture provinciali nel settore dell'assistenza sociale per minori;
 contributi ad istituzioni pubbliche e private.

24.2. Ufficio anziani e distretti sociali:

attuazione dei distretti sociali ed integrazione con i distretti sanitari;
 programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi nel distretto sociale, nonché degli interventi e dei servizi per anziani;
 educazione sociale e prevenzione;
 registro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
 finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali; indicatori di costo e controlling;
 acquisti per gli enti gestori dei servizi sociali;
 contributi ad istituzioni pubbliche e private;
 immigrazione.

24.3. Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili:

programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e servizi specialistici nei settori handicap, malati psichici, tossico-dipendenza;
 aggiornamento professionale del personale e del volontariato dei servizi nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza;
 contributi ad istituzioni pubbliche e private;
 pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
 indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili;
 assegni integrativi e indennità speciali per ciechi civili;
 indennità di comunicazione per sordomuti.

24.4. Ufficio previdenza sociale integrativa:

previdenza integrativa a favore di casalinghe, operai stagionali e contadini;
 pensioni per persone casalinghe;
 albo provinciale delle persone casalinghe;
 contributi sull'assicurazione previdenziale volontaria e sui versamenti previdenziali;
 indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nella lista provinciale di mobilità.

25. Edilizia abitativa.

25.1. Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata:

elaborazione dei piani di intervento nei settori dell'edilizia agevolata;
 gestione dei fondi per l'edilizia abitativa agevolata;
 segreteria del comitato per l'edilizia residenziale e della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica;
 vigilanza sull'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

25.2. Ufficio promozione dell'edilizia agevolata:

consulenza ed informazione sull'edilizia abitativa agevolata;
 esame delle domande di sovvenzione per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per uso proprio;
 esame delle comunicazioni per l'occupazione di abitazioni sovvenzionate con contributi provinciali.

25.3. Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata:

esame della documentazione tecnica allegata alle domande di contributo, controllo degli stati di avanzamento dei lavori e collaudo;
 recupero convenzionato di abitazioni;
 dichiarazione di inabitabilità.

25.4. Ufficio acquisizione aree edificabili:

riordinamento fondiario nelle zone di espansione;
 finanziamento dell'acquisto e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;
 assegnazioni di terreni nelle zone di espansione ed erogazione di agevolazioni per l'acquisto degli stessi;
 finanziamento dell'acquisto da parte dei comuni e dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di immobili suscettibili di recupero.

26. Protezione antincendi e civile.

26.1. Ufficio prevenzione incendi:

vigilanza tecnica su tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e sugli impianti termici;
 consulenza, informazione e formazione;
 accertamenti in casi di incendi;
 registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

26.2. Servizio antincendi:

corpo permanente dei vigili del fuoco;
 cassa provinciale antincendi;
 piani di intervento per strutture soggette a particolare tutela e squadre antincendio aziendali;
 pareri tecnici per la costruzione di acquedotti;
 adempimenti relativi ai veicoli e ai conducenti dei corpi dei vigili del fuoco previsti dal Codice della strada;
 rischi di incidenti rilevanti.

26.3. Ufficio protezione civile:

programmazione e piano provinciale di protezione civile;
 previsione, prevenzione, pronto soccorso e ripristino in caso di calamità;
 coordinamento dell'attività di protezione civile dei comuni, delle organizzazioni di volontariato e di altri centri operativi;
 manutenzione ed ampliamento della rete provinciale radiocomunicazioni;
 gestione del servizio provinciale radiocomunicazioni, della centrale provinciale di emergenza, della centrale di informazione del centro operativo provinciale e della centrale viabilità;
 consulenza, informazione e divulgazione.

26.4. Ufficio idrografico:

rilevamento e documentazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo superficiale e sotterraneo;
 analisi, studi, consulenze e pareri idrologici;
 osservazione, bilanci di massa, catasto e cartografia dei ghiacciai;
 bollettino valanghe, catasto e cartografia delle valanghe;
 modellistica in campo idrometeorologico e nivologico;
 servizio metereologico.

27. Urbanistica.

27.1. Ufficio coordinamento territoriale:

elaborazione e aggiornamento dei vincoli urbanistici del LEROP;
 modifiche d'ufficio dei piani urbanistici comunali;
 piani di attuazione per zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale;
 elaborazione di modelli pianificatori;
 cartografia provinciale;
 albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione urbanistica;
 coordinamento nelle postazioni di emittenti radiotelevisive.

27.2. Ufficio urbanistica est:

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco e Valle Isarco;

consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni;

vigilanza sull'attività edilizia;

esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie, nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi;

adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

27.3. Ufficio urbanistica sud:

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina e Salto-Sciliar;

consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni;

vigilanza sull'attività edilizia;

esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie, nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi;

adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

27.4. Ufficio urbanistica ovest:

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Val Venosta e del Burggraviato;

consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni;

vigilanza sull'attività edilizia;

esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie, nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi;

adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

28. *Natura e paesaggio.*

28.1. Ufficio ecologia del paesaggio:

conservazione della natura;

tutela delle specie e dei biotopi;

monumenti naturali e inventario dei biotopi;

pianificazione paesaggistica;

vincoli paesaggistici;

tutela del paesaggio;

programmi e misure di incentivazione nonché provvidenze per la salvaguardia del paesaggio naturale e coltivato;

perizie ecologiche;

educazione alla tutela della natura;

segreteria della prima commissione per la tutela del paesaggio.

28.2. Ufficio tutela del paesaggio:

consulenza paesaggistica;

esami di progetti di interventi nel paesaggio;

controllo degli interventi nel paesaggio;

provvedimenti di ripristino;

segreteria della seconda commissione per la tutela del paesaggio;

28.3. Ufficio parchi naturali:

pianificazione e gestione dei parchi naturali;

parco nazionale dello Stelvio;

segreteria dei comitati di gestione;

zone di tutela paesaggistica;

vigilanza e controllo;

informazione ed educazione ambientale.

28.4. Ufficio amministrativo tutela del paesaggio:

affari amministrativi per la ripartizione tutela del paesaggio e della natura, ivi compresi l'erogazione di provvidenze ed incentivi nonché acquisti, lavori e servizi;

ricorsi e sanzioni amministrative nel settore;

segreteria del collegio per la tutela del paesaggio;

albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione tutela del paesaggio;

29. *Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.*

29.1. Ufficio valutazione dell'impatto ambientale:

espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e della procedura di approvazione cumulativa;

consulenza ed informazione.

29.2. Ufficio aria e rumore:

autorizzazione, pareri e collaudi per emissioni in atmosfera, luoghi di lavoro, impianti termici e impianti ad ammoniaca;

autorizzazioni e sorveglianza per il rumore;

autorizzazione dei piani di lavoro per le bonifiche dell'amianto; autorizzazioni per l'utilizzo, il deposito ed il trasporto di gas tossici;

sorveglianza di impianti termici;

inquinamento da amianto;

immissioni, elaborazione e aggiornamento del piano provinciale di allarme per lo smog e del piano provinciale dell'amianto;

elaborazione di linee-guida, standards specifici e norme;

formazione ed informazione.

29.3. Laboratorio analisi aria e rumore:

prelievi, misurazioni, analisi, collaudi, certificati, pareri e ricerca nei seguenti settori:

emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione; ambienti di vita e di lavoro;

studi particolari sulla qualità dell'aria;

combustibili, carburanti, particolari materiali edili e di arredamento, nonché amianto ed altre fibre tossiche;

rumore, vibrazioni, microclima ed illuminazione in ambienti confinati ed aperti;

analisi cromatografiche nei settori aria, acqua, suolo, alimenti, prodotti industriali e matrici biologiche;

formazione e informazione.

29.4. Ufficio tutela acque:

autorizzazioni, pareri, collaudi e sorveglianza nei settori dello smaltimento delle acque reflue, derivazioni d'acqua, miniere, cave e torbiere, serbatoi di sostanze inquinanti;

programmi di finanziamento di impianti di smaltimento delle acque reflue;

definizione di criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione;

catasto degli scarichi;

elaborazione di linee guida e norme;

elaborazione del piano provinciale di tutela delle acque;

coordinamento del controllo della qualità delle acque superficiali e sotterranee e relativi atti amministrativi;

provvedimenti di risanamento in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee;

formazione ed informazione.

29.5. Laboratorio analisi acqua:

prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali;

rifiuti, terreni e impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;

fanghi di depurazione e composto, limitatamente ai parametri chimici;

qualità acque superficiali;

acque di piscina e balneazione;

acqua ad uso potabile, da tavola, minerale, (compresi il riconoscimento di acqua minerale, da effettuarsi di concerto con l'USL centro-sud, e le analisi particolareggiate ai fini della etichettatura) ed impianti di trattamento;

acqua di falda e per innervamento artificiale;

analisi di metalli in matrici biologiche.

29.6. Ufficio gestione rifiuti:

elaborazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

elaborazione di linee guida e norme;

programmi di finanziamento di impianti di smaltimento;

gestione del catasto rifiuti;

autorizzazioni, pareri e collaudi di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti;

controlli e prelievi su attività di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti;

interventi di bonifica di siti contaminati;

formazione e informazione.

29.6. Laboratorio analisi alimenti:

analisi, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

alimenti e bevande, prodotti agrari e vini;

cosmetici, prodotti per l'igiene personale e utensili;

micotossine fitofarmaci ed altre sostanze tossiche;

residui di farmaci;

sostanze stupefacenti;

alimenti modificati geneticamente.

29.8. Laboratorio di chimica fisica:

prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

radiazioni ionizzanti - radioattività naturale ed artificiale;

radiazioni non ionizzanti - campi elettromagnetici;

gestione stazioni automatiche di misura e amministrazione dei relativi dati;

attivazione del piano anti-smog e sistema di preallarme radioattivo.

29.9. Laboratorio biologico:

prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

biologia dei fanghi attivi;

microbiologia di fanghi e compost;

depositi ed effetti delle sostanze inquinanti e delle attività umane su organismi e ambiente;

riconoscimento di specie animali e vegetali;

aerobiologia;

deposizioni atmosferiche;

biotossicologia;

limnologia e risanamento di ambienti acquatici;

qualità biologica delle acque superficiali;

catasto acque correnti;

qualità delle acque alla scaturigine;

microbiologia degli alimenti e bevande, oggetti d'uso, cosmetici;

microbiologia delle acque.

29.10. Ufficio sicurezza del lavoro:

infortuni sul lavoro;

formazione e certificazione di esperti per determinati collaudi e verifiche di sicurezza a macchine, impianti ed apparecchi;

informazione, consulenza ed emanazione di direttive in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

29.11. Ufficio tecnica della sicurezza:

vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, con l'esclusione dei settori delle miniere, cave e torbiere, trasporti terrestri, acquatici, aerei, fatte salve le ferrovie;

verifica tecnica periodica sugli apparecchi a pressione e generatori di vapore;

vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza per ascensori.

29.12. Ufficio amministrativo tutela dell'ambiente;

affari amministrativi, fatturazione delle prestazioni a pagamento, ricorsi, sanzioni amministrative, incarichi, acquisti e programmazione finanziaria per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;

contributi, programmazione, finanziamenti di studi, progettazioni, acquisti e opere nel settore dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.

30. Opere idrauliche.

30.1. Ufficio demanio idrico:

amministrazione del demanio idrico provinciale: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e di alienazione;

polizia idraulica;

catasto idrico.

30.2. Ufficio amministrativo per la sistemazione dei bacini montani:

stato giuridico e trattamento economico degli operai;

contabilità dei lavori in economia;

affari amministrativi dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

30.3. Ufficio dighe:

esame dei progetti, collaudo, vigilanza e controllo sulla manutenzione e sull'esercizio di dighe, sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi idrici artificiali;

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo dei bacini idrici di proprietà provinciale;

pareri tecnici e consulenza ai comuni;

catasto delle dighe e degli sbarramenti.

30.4. Ufficio sistemazione bacini montani est:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale di Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e di Rio di Pusteria, inclusi gli interventi bioingegneristici;

bilancio di corrvazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

pareri idraulici.

30.5. Ufficio sistemazione bacini montani nord:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Alta Valle Isarco e Valle Isarco esclusi comuni di Laion, Ponte Gardena, Rodengo e Rio di Pusteria e nei comuni di Merano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Verano, Meltina, San Genesio Atesino, Sarentino, Renon, Terlan e Bolzano, inclusi gli interventi bioingegneristici;

bilancio di corrvazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

pareti idraulici.

30.6. Ufficio sistemazione bacini montani sud:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Bassa Atesina, escluso il comune di Terlan, e nei comuni di Marleno, Cermes, Lana, S. Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-S. Felice, Laurengo, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Tires, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Laion, Ponte Gardena, inclusi gli interventi bioingegneristici;

bilancio di corrvazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

pareri idraulici.

30.7. Ufficio sistemazione bacini montani ovest:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della Comunità comprensoriale Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Rifiano, Scena, S. Martino in Passiria, S. Leonardo in Passiria, Moso in Passiria, inclusi gli interventi bioingegneristici;

bilancio di corrvazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi;

pareri idraulici.

31. Agricoltura.

31.1. Ufficio zootecnia:

promozione dell'allevamento degli animali e di specie minori nonché della coltivazione di foraggi;

contributi alle federazioni degli allevatori di razza per la gestione dei libri genealogici;

promozione e coordinamento della fecondazione artificiale;

promozione delle società mutue di assicurazione del bestiame;

sussidi ai centri del latte e alle latterie sociali.

31.2. Ufficio frutti-viticultura:

promozione della frutti-viticultura, dei seminativi e degli ortaggi, esclusa la coltivazione di foraggi nonché delle relative strutture;

interventi di mercato, rendicontazione e controllo;

vigilanza sulla tenuta dell'albo dei vigneti;

vivai frutticoli e viticoli;

repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di prodotti agricoli;

applicazione delle norme per vini DOC;

rilascio dei patentini per l'acquisto di fitofarmaci;

albo professionale dei giardinieri;

albo delle aziende agricole biologiche;

assicurazione antigrandine;

servizio fitosanitario provinciale;

controllo e certificazione dei prodotti sementieri.

31.3. Ufficio proprietà coltivatrice:

masi chiusi;

sovvenzioni per l'acquisto di fondi rustici, di masi e per l'assunzione di masi chiusi;

usi civici e comunità agrarie, vigilanza sui consorzi di bonifica e miglioramento fondiario;

attività amministrativa del riordino fondiario;

certificazione della qualifica di coltivatore diretto e agevolazioni fiscali nell'agricoltura;

registro delle cooperative;

pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (BUSC).

31.4. Ufficio edilizia rurale:

finanziamento di iniziative, compresi gli acquisti, per aziende agricole singole ed associate, esclusi i centri del latte e le latterie sociali;

finanziamento, esame dei progetti, sorveglianza dei lavori del riordino fondiario, della viabilità aziendale, del miglioramento della viabilità rurale, nonché dei lavori di costruzione di impianti di irrigazione e di condotti per l'acqua potabile;

contributi a consorzi per la bonifica agraria;

promozione dell'agriturismo e gestione dell'elenco delle aziende;

31.5. Ufficio meccanizzazione agricola:

promozione e consulenza per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli;

assegnazione di carburanti a mezzo agevolato;

schedario delle macchine agricole.

31.6. Ufficio fondo di struttura CEE nell'agricoltura;

verifica, coordinamento, rendicontazione dei contributi CEE nonché finanziamento della quota provinciale per:

miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

miglioramento della viabilità rurale, dei condotti di acqua potabile e delle infrastrutture di irrigazione;

programmi di miglioramento per gli investimenti interaziendali.

31.7. Ufficio servizi agrari:

amministrazione e finanziamento dei prestiti di conduzione nell'agricoltura;

segreteria della commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici;

finanziamenti per il fondo di solidarietà e le misure di emergenza nonché per danni causati da avversità atmosferiche;

sanzioni amministrative in materia agricola;

attività istruttoria per le domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di necessità o di danni causati da avversità atmosferiche nei comuni delle comunità comprensoriali Salto-Scliar e Bolzano e nei comuni di Barbiano, Ponte Gardena, Laion, Appiano, Andriano, Terlano e Nalles;

parco macchine della ripartizione agricoltura.

31.8. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico:

espletamento, nei comuni della Comunità comprensoriale della Val Pusteria, delle seguenti funzioni:

consulenza tecnica nei settori infrastrutture e agricoltura montana;

elaborazione dei protocolli di rilevamento e dei pareri dei collaudi per le domande per l'assegnazione di agevolazioni;

esecuzione di stime di masi;

attività istruttoria di domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di emergenza e di danni causati da avversità atmosferiche;

funzioni delegate della ripartizione agricoltura.

31.9. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone:

espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Valle Isarco e Valle Isarco, esclusi i comuni di Barbiano, Ponte Gardena e Laion, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.10. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro:

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Venosta, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.11. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Burgraviato, esclusi i comuni di Nalles, Proves e Lauregno, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.12. Servizio veterinario provinciale:

indirizzo, coordinamento e vigilanza sui servizi veterinari operanti in provincia;

gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri;

gestione del laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e per le analisi dei prodotti di origine animale;

tenuta dello schedario riguardante le profilassi;

raccolta delle informazioni epidemiologiche;

approvvigionamento delle UU.SS.LL di sieri, vaccini, prodotti diagnostici e terapeutici;

aggiornamento tecnico veterinario;

sanzioni amministrative in materia di veterinaria e igiene degli alimenti di origine animale, ivi compreso il latte;

contributi ad associazioni per la protezione degli animali;

rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie.

32. Foreste.

32.1. Ufficio amministrazione forestale:

contabilità ed economato;
 tutela del patrimonio forestale e difesa dagli incendi boschivi:
 indirizzi ed amministrazione;
 sanzioni amministrative in materia forestale;
 vincoli idrogeologici forestali: direttive e controllo;
 equipaggiamento del personale forestale ed acquisto di materiale;
 indirizzo e coordinamento sui rilasci di pareri forestali ed autorizzazioni;
 autorizzazioni e pareri;
 esame di progetti, amministrazione e collaudo dei lavori in economia e dei lavori di pronto intervento;
 vivai forestali e boschi da seme;
 formazione ed aggiornamento del personale forestale;
 segreteria del Comitato forestale provinciale;
 collaborazione nella predisposizione del catasto delle valanghe.

32.2. Ufficio pianificazione forestale:

programmazione e pianificazione forestale;
 rilievi e pianificazione delle funzioni boschive;
 assestamento forestale;
 sistema informativo forestale;
 cartografia forestale, catasto ed inventario forestale;
 programmazione gestionale delle proprietà boschive e dei beni silvopastorali: piani di assestamento e scheda boschiva - controllo e collaudo;
 silvicoltura: direttive e controllo;
 rilievi topografici forestali;
 gestione dello schedario masi;
 alpicoltura: catasto delle malghe, piani di gestione e di esercizio dei pascoli;
 censimento delle malghe, delle piste da sci, della viabilità rurale e viabilità aziendale: direttive e gestione.

32.3. Ufficio caccia e pesca:

misure d'incentivazione;
 prescrizioni e pareri nel settore della caccia e pesca;
 sorveglianza e controllo nelle riserve di diritto e riserve private, nelle oasi di protezione faunistica, escluse quelle demaniali e nelle bandite;
 sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca;
 esami venatori, per guardiacaccia e pesca;
 riconoscimento della qualifica di guardia giurata agli addetti alla sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
 rilascio licenze di pesca e concessioni di diritti di pesca;
 misure per la tutela del patrimonio faunistico omeotermo ed ittico;
 catasto delle acque da pesca;
 controllo sulla detenzione e il commercio di flora e fauna minacciate e loro derivati;
 comitato caccia, osservatorio scientifico, commissione d'appello e consiglio di pesca;
 controllo della detenzione di mammiferi selvatici pericolosi e rettili;
 rilevamento di ecosistemi per la fauna omeotermo ed ittica e di danni da selvaggina.

32.4. Azienda provinciale foreste e demanio:

gestione ed amministrazione del demanio forestale e delle relative pertinenze: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e alienazione;
 compiti di polizia forestale;
 prescrizioni e pareri riguardanti i vincoli idrogeologici forestali per il demanio forestale;

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione in economia nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestito;

coordinamento dell'attività delle stazioni forestali-demaniali;
 interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi;
 compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico;
 autorizzazioni al taglio e martellate;
 controllo e gestione venatoria nelle oasi di protezione faunistica demaniali;
 economato e contabilità.

32.5. Ispettorato forestale Bolzano I:

espletamento, nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena, delle seguenti funzioni:

compiti di polizia forestale;
 vigilanza e controllo nei settori della tutela del paesaggio e della tutela dell'ambiente;
 sorveglianza e controllo dei boschi privati e pubblici e delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale;
 prescrizioni e pareri riguardanti il vincolo idrogeologico-forestale;

coordinamento delle attività delle stazioni forestali;
 progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori in economia diretta;

gestione tecnica ed economica dei boschi pubblici e privati nonché descrizione boschiva;

autorizzazioni al taglio e martellate;
 tutela boschiva: sorveglianza ed interventi;
 interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi;
 compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico;

consulenza e compiti delegati della ripartizione riguardante l'incentivazione nei settori foreste, economia montana ed alpicoltura.

32.6. Ispettorato forestale Bolzano II:

espletamento, nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires, Nova Levante, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.7. Ispettorato forestale Bressanone:

espletamento, nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturmo, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, S. Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.8. Ispettorato forestale Brunico:

espletamento, nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, Terento, La Valle, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.9. Ispettorato forestale Merano:

espletamento, nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlungo, Nalles, Proves, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-S. Felice, Ultimo, Verano, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.10. Ispettorato forestale Silandro:

espletamento, nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre, Castelbello-Ciardes, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.11. Ispettorato forestale Vipiteno:

espletamento, nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.12. Ispettorato forestale Monguelfo:

espletamento, nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Valle di Casies, delle funzioni elencate al numero 32.5.

33. *Sperimentazione agraria e forestale.*

33.1 Ufficio sperimentazione agraria:

sperimentazione, pareri, ricerca nei settori:

frutticoltura e viticoltura;

foraggicoltura, colture arative e zootecnia;

ortofloricoltura e colture alternative;

conservazione frutta e ortaggi;

enologia;

silvicoltura;

trattamenti con antiparassitari;

controlli e interventi di lotta obbligatoria ai parassiti animali e vegetali;

trattamenti fitosanitari;

itticoltura.

33.2. Ufficio chimica agraria;

ricerche nei settori:

miglioramento della qualità di prodotti agricoli;

problemi ambientali nel settore agricoltura e foreste;

analisi chimiche ed esperimenti nei settori:

terreni, foglie, frutti, foraggi, vini e residui antiparassitari;

prodotti impiegati in agricoltura (concimi, antiparassitari);

consulenza sull'impiego di concimi;

programmazione ed analisi per l'utilizzo in agricoltura di fanghi, compost e prodotti da essi derivati;

certificazione dei vini destinati all'esportazione e dei vini DOC.

33.3. Azienda Laimburg:

conduzione ed amministrazione della azienda agricola Laimburg e dei terreni agricoli di proprietà provinciale e delle relative pertinenze;

economato ed amministrazione finanziaria, predisposizione degli atti di acquisizione e di alienazione dei terreni prodotti;

assunzione, trattamento economico e stato giuridico degli operai con contratto collettivo;

finanziamento ed esecuzione di progetti e dei lavori di manutenzione alle strutture edilizie delle aziende;

trasformazione dei prodotti agricoli;

acquisto e vendita di prodotti agricoli e forestali, nonché di bestiame.

34. *Industria.*

34.1. Ufficio industria:

predisposizione di linee di sviluppo economico industriale;

assegnazione delle aree produttive;

promozione degli investimenti aziendali;

finanziamento di studi e di manifestazioni di valorizzazione della produzione locale, nonché dei costi di assicurazione dei crediti all'esportazione;

provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree produttive;

agevolazione di istituti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell'industria.

34.2. Ufficio innovazione industriale:

concessione di finanziamenti per gli investimenti industriali a basso impatto ambientale ed energetico;

sostegni a progetti di ricerca e sviluppo nel campo della ricerca di base e applicata all'impresa industriale, dell'acquisizione di brevetti e di know how, di processi aziendali rivolti al miglioramento qualitativo dei prodotti nonché premi di specializzazione e di aggiornamento in favore di laureandi o laureati;

promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze;

promozione della imprenditorialità giovanile e femminile e della formazione di nuove imprese;

miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione;

concessione di contributi rivolti a favorire la ricapitalizzazione delle imprese e la riduzione degli oneri finanziari.

35. *Artigianato.*

35.1. Ufficio artigiano:

ordinamento dell'artigianato;

ruolo degli artigiani qualificati ed elenco delle attività artigiane per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di specializzazione professionale o di maestro artigiano;

incentivazioni degli investimenti e delle attività, compresi i programmi di incentivazione della CEE per il settore artigiano;

assegnazione di aree alle imprese artigiane;

provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree produttive;

mestieri girovaghi;

ordinamento dei profili professionali delle attività artigiane;

tipografie, fotografi, orafi e gioiellieri.

35.2. Ufficio apprendistato e maestro artigiano:

ordinamento dell'apprendistato;

provvidenze a favore dell'apprendistato;

vigilanza sull'addestramento in azienda;

esame di fine apprendistato;

formazione ed esame di maestro artigiano nonché esame di specializzazione professionale, aggiornamento professionale.

36. *Turismo, commercio e servizi.*

36.1. Ufficio commercio:

commercio, commercio ambulante, fiere, mercati, attività libero-professionali, incentivazioni;

assegnazione di aree alle imprese commerciali all'ingrosso e alle imprese di servizi nelle zone produttive di interesse provinciale;

contributi per l'approntamento di zone commerciali di interesse comunale;

distributori di carburanti;

apertura di sportelli bancari;

marchi di tutela;

residue funzioni del soppresso comitato provinciale per i prezzi.

36.2. Ufficio ordinamento turismo:

ordinamento del turismo e degli esercizi pubblici, delle organizzazioni turistiche; rifugi alpini, uffici viaggio, professioni turistiche, ristori di campagna;

- elenco degli esercizi pubblici;
- guide alpine e sciatori, maestri di sci;
- piste da sci;
- osservazioni del mercato/analisi.

36.3. Ufficio provvidenze turistiche:

provvidenze per gli esercizi pubblici, compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e rifugi alpini;

- contributi per esercizi di affittacamere;
- provvidenze per le organizzazioni turistiche;
- contributi a favore del patrimonio alpinistico e delle associazioni di soccorso alpino;
- contributi per la realizzazione di attività e manifestazioni turistiche.

36.4. Ufficio promozione turistica:

programmazione e attuazione delle attività di marketing; concezione, produzione e programmazione dell'impiego del materiale pubblicitario;

- servizio stampa e assistenza dei mass-media;
- servizio informazioni;
- magazzino e servizio di diffusione del materiale pubblico;
- azienda speciale «Alto Adige promozione turismo».

37. Acque pubbliche ed energia.**37.1 Ufficio gestione risorse idriche:**

- piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;
- concessioni di derivazione di acque pubbliche;
- piccole derivazioni a scopo idroelettrico e contributi;
- acqua potabile, zone di rispetto;
- acque minerali e termali;
- estrazione di acqua sotterranea;
- canoni a favore dei comuni rivieraschi;
- metanizzazione.

37.2. Ufficio risparmio energetico:

provvidenze per il risparmio energetico e l'utilizzo razionale delle risorse energetiche tradizionali ed alternative;

- informazione e consulenza in materia di risparmio energetico.

37.3 Ufficio elettrificazione:

fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate;

- compensi annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- finanziamento di progetti di elettrificazione rurale;
- esecuzione di lavori di elettrificazione in economia;
- autorizzazione ed esercizio di linee elettriche.

38. Traffico e trasporti.**38.1. Ufficio traffico e trasporto merci:**

- comunicazioni e servizi di trasporto merci;
- traffico aereo;
- porti lacuali e navigazione interna;
- albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- licenze per trasporto per conto terzi;
- licenze per trasporto per conto proprio;

- licenza comunitaria;
- ecopunti.

38.2. Ufficio trasporto locale di persone:

- piano provinciale dei trasporti;
- piano annuale di intervento sul settore dei trasporti pubblici di persone;
- provvidenze per il trasporto locale di persone;
- concessioni per servizi di trasporto locale;
- determinazione e coordinamento degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto;
- acquisto e gestione di automezzi per servizi speciali di trasporto;
- licenze di taxi e autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente;
- struttura, sviluppo e adeguamento della rete ferroviaria provinciale;
- organizzazione dei servizi speciali di trasporto di alunni, lavoratori ed altre categorie;
- contributi a favore dei lavoratori dipendenti;
- autolinee nazionali e internazionali.

38.3. Ufficio trasporti funiviari:

- piano provinciale di rinnovo e di trasformazione degli impianti e delle loro caratteristiche tecnologiche di portata;
- esame di progetti, controllo, collaudo e sorveglianza tecnica di impianti di trasporto funiviario di persone e materiali;
- approvazione delle modalità d'esercizio inerenti alla sicurezza degli impianti;
- abilitazione degli agenti per funivia;
- gestione dell'impianto funiviario Bolzano-San Genesio;
- concessioni per impianti funiviari;
- provvidenze per il trasporto funiviario.

38.4. Ufficio motorizzazione:

- immatricolazione di veicoli ed imbarcazioni;
- carte di circolazione e targhe;
- collaudo di veicoli non omologati;
- revisioni annuali e/o periodiche;
- agenzie di consulenza circolazione veicoli;
- controllo efficienza veicoli;
- sicurezza stradale;
- sicurezza degli impianti ferroviari.

38.5. Ufficio patenti e abilitazioni di guida:

- esami di guida, patenti di guida, conversione di patenti militari ed estere;
- revisioni delle patenti di guida;
- certificati CAP, KE e ADR;
- esami degli insegnanti istruttori;
- attestati di capacità professionale per autotrasportatori;
- scuole guida;
- educazione stradale.

39. Affari comunitari.**39.1. Ufficio per l'integrazione europea:**

- coordinamento degli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari;
- predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi generali; armonizzazione degli stessi con programmi speciali;
- assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie;

notificazione dei provvedimenti di incentivazione;
 collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative UE;
 comitato delle regioni.

39.2. Ufficio di Bruxelles:

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici dell'Unione europea;
 supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze amministrative presso gli uffici suddetti;
 preparazione di incontri con autorità dell'Unione europea;
 rapporti della amministrazione provinciale con l'Unione europea

39.3. Ufficio programmazione provinciale:

supporto nella formulazione e verifica delle strategie e degli obiettivi della provincia (controlling strategico);
 predisposizione degli atti relativi al LEROP e alla sua verifica;
 verifica della corrispondenza dei disegni di legge, dei piani di settore e dei progetti agli obiettivi e ai contenuti del LEROP;
 analisi dei dati socio-economici e territoriali inerenti la predisposizione degli atti del LEROP e la verifica;
 controllo dell'attuazione del LEROP in collaborazione con le ripartizioni competenti per la programmazione finanziaria e la pianificazione territoriale;
 elaborazione dei documenti preparatori per decisioni di politica economica;
 piano degli interventi formativi del fondo sociale europeo e rendicontazione;
 sorveglianza sull'espletamento dei corsi del fondo sociale europeo.

40. Assistenza scolastica e orientamento professionale.

40.1. Ufficio assistenza scolastica ed universitaria:

attuazione del diritto allo studio degli alunni delle scuole elementari, secondarie e professionali e degli studenti universitari dei tre gruppi linguistici, esclusi i frequentanti di tirocinio e corsi di specializzazione per medici;
 borse di studio, refezioni scolastiche, trasporto alunni, assicurazione alunni e personale docente;
 sussidi per l'elaborazione di tesi di diploma o di laurea, rimborsi delle spese di viaggio, possibilità di alloggio e servizio di mensa per studenti universitari;
 contributi ad organizzazioni studentesche;
 provvidenze a favore di studenti portatori di handicap;
 incentivazione dell'istruzione post-universitaria e di tirocinio;
 prestiti per studenti universitari;
 servizio informazioni per studenti universitari;
 sovvenzioni per soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere per il gruppo linguistico tedesco e quello ladino;
 finanziamento della Libera Università di Bolzano e dell'Accademia Europea di Bolzano.

40.2. Ufficio orientamento scolastico e professionale:

consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni;
 consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale;
 consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale per i gruppi linguistici tedesco e ladino.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 maggio 1999

DURNWALDER

99R0642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1999, n. 22.

Regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore alle specifiche esigenze delle scuole della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6115 del 21 dicembre 1998;

Visto il parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione del 28 aprile 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Applicazione del D.P.R. n. 323/1998

1. Gli articoli: 1 «Finalità dell'esame di Stato»; 2 «Candidati interni»; 3 «Candidati esterni»; 6 «Esami dei candidati con handicap». fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 434/1996, in relazione alla previsione normativa del comma 2; 7 «prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami»; 8 «Sedi degli esami»; 10 «Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame»; 11 «Credito scolastico»; 12 «Crediti formativi» e 13 «Certificazioni» del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, trovano applicazione in materia di disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore delle scuole della provincia di Bolzano.

Art. 2.

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato nelle scuole secondarie superiori in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volto ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento. Lo svolgimento delle tre prove scritte e del colloquio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole delle località ladine deve rispecchiare l'ordinamento paritetico previsto dall'art. 19 dello Statuto di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, del corso di studio frequentato, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del sovrintendente per la scuola in lingua italiana e degli intendenti per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine per le finalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le posizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data la facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre a quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argo-

menti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. All'interno della terza prova scritta, una parte della stessa è riservata all'accertamento della conoscenza della seconda lingua. Detta parte consiste in una produzione scritta, articolata in varie tipologie di esercizi che, partendo da un testo letterario o non, miri all'accertamento della conoscenza della lingua per competenze e livelli diversi.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua d'insegnamento, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Una parte del colloquio è riservata, altresì, all'accertamento della padronanza della seconda lingua.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le prove. Per la valutazione della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua italiana e tedesca ai sensi del comma 4, come pure della conoscenza della lingua diversa dalla prima prova scritta nelle scuole delle località ladine, sono riservati 8 punti su 15.

Alla prima parte della terza prova scritta relativa all'accertamento della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca, come pure all'accertamento della conoscenza della lingua diversa dalla prima prova scritta nelle scuole delle località ladine, che sia giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 5,50, alla seconda parte pluridisciplinare della terza prova scritta giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 4,50. I rimanenti 7 punti sono riservati alla seconda parte della terza prova scritta. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore rispettivamente a 10 e 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno 70 punti.

8. Per gli studenti provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato nelle scuole a carattere statale o legalmente riconosciute della provincia stessa solo la penultima e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 20 marzo, e possibile prescindere dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Per detti studenti la terza prova scritta e il colloquio sono strutturati e si svolgono secondo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e dei relativi decreti ministeriali 18 settembre 1998, n. 357 e n. 358.

Art. 3.

Modalità di invio, formulazione dei temi e svolgimento delle prove d'esame

1. Per le finalità di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, i testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del sovrintendente per la scuole in lingua italiana e degli intendenti per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine, ed inviati alle competenti intendenze scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è

individuata, secondo le modalità predette, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Il testo relativo alla terza prova è predisposto dalla commissione d'esame, tenuto conto della particolare complessità e del peso dati dall'articolazione della prova in due parti. Per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua la commissione opera sulla base di criteri e modelli di riferimento formulati dalle Intendenze scolastiche. La formulazione della terza prova, compresa la parte relativa alla seconda lingua, deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione d'esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. Le ulteriori disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, trovano applicazione anche per le scuole della provincia di Bolzano.

Art. 4.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame è nominata dal sovrintendente o dall'intendente scolastico competente adeguandosi, di norma, ai criteri contenuti nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e del decreto ministeriale n. 359 del 18 settembre 1998.

2. Nella composizione delle commissioni d'esame è assicurata la nomina di un commissario interno o esterno docente di seconda lingua.

Art. 5.

Osservatorio

1. Le scuole della provincia di Bolzano possono avvalersi dell'Osservatorio di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, assumendo a proprio carico gli eventuali oneri relativi all'opera di monitoraggio, verifica e valutazione dell'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore delle scuole stesse. Le commissioni delle medesime scuole possono altresì avvalersi del predetto Osservatorio quale supporto per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta, avuto riguardo all'osservanza dei principi relativi alla lingua di insegnamento e a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, per quanto attiene alla prova relativa all'accertamento della conoscenza della seconda lingua.

Art. 6.

Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali

1. Gli esami di Stato nelle scuole della provincia di Bolzano si svolgeranno, a partire dall'anno scolastico 1998/1999, secondo la gradualità di applicazione prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e relative tabelle allegate D) ed E).

2. Fatto salvo quanto disciplinato dal presente provvedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore delle scuole della provincia di Bolzano per l'anno scolastico 1998-99, è attuato secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998.

3. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente provvedimento relativamente all'accertamento della conoscenza della seconda lingua ai sensi dell'art. 2 e alle disposizioni dell'art. 5, trova applicazione anche per le scuole della provincia di Bolzano il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.

4. Per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e per la determinazione delle modalità relative all'espletamento del colloquio trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358.

5. La giunta provinciale invita l'utenze scolastiche a predisporre un'organica ordinanza sugli esami e di preparare la relativa delibera.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 maggio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 23

99R0643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 maggio 1999, n. 24.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, con cui si modifica l'Osservatorio provinciale per il volontariato previsto dall'art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le deliberazioni della giunta provinciale 31 agosto 1998, n. 3819, e del 3 maggio 1999, n. 1568.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio provinciale del volontariato

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio provinciale del volontariato, istituito dall'art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, vengono modificati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, come segue:

«1. All'Osservatorio provinciale del volontariato compete:

a) fissare criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;

b) esprimere pareri e sostenere la realizzazione di progetti pilota ritenuti meritevoli ed elaborati dalle organizzazioni di volontariato iscritti nel registro provinciale in collaborazione con gli enti pubblici e riguardanti le materie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);

c) proporre, sostenere e realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi;

d) promuovere un'informazione adeguata, anche attraverso i mass-media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche dell'attività di volontariato;

e) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

2. L'osservatorio provinciale del volontariato è composto da:

a) il Presidente della giunta provinciale che presiede;

b) il direttore della presidenza della giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;

c) cinque esperti nel settore dell'associazionismo che verranno nominati dalla giunta provinciale.

3. L'Osservatorio provinciale del volontariato è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di una legislatura».

Art. 2.

Il decreto del presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1999, n. 4, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 maggio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 21

99R0644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 maggio 1999, n. 25.

Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1711 del 10 maggio 1999.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Elenco delle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato

1. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante «Ordinamento dell'apprendistato» sono:

- 1) elettronico impiantista
- 2) tappezziere d'auto
- 3) panettiere
- 4) vivaista
- 5) disegnatore tecnico edile
- 6) addetto agli impianti elettrici
- 7) meccanico di manutenzione
- 8) birraio
- 9) fabbricante di ottoni
- 10) pavimentista
- 11) legatore
- 12) armaiolo
- 13) operatore d'ufficio

- | | |
|--|--|
| 14) tecnico per macchine d'ufficio | 69) assistente di laboratorio |
| 15) tecnico di laboratorio chimico | 70) verniciatore |
| 16) conciatetti | 71) magazziniere |
| 17) distillatore | 72) magazziniere gestionale |
| 18) tornitore in legno | 73) meccanico per macchine agricole |
| 19) tornitore in metallo | 74) commesso di vendita di alimentari |
| 20) droghiere | 75) pellettiera |
| 21) tagliatore di pietre preziose | 76) pittore e verniciatore |
| 22) arredatore | 77) marmista |
| 23) ferraiolo | 78) congegnatore meccanico |
| 24) elettricista | 79) muratore |
| 25) elettromeccanico | 80) consulente/tecnico multimediale |
| 26) montatore elettronico | 81) macellaio |
| 27) meccanico per cicli | 82) casaro |
| 28) policromatore | 83) mugnaio |
| 29) ricamatore in cuoio | 84) stampatore offset |
| 30) meccanico di precisione | 85) assistente ottico |
| 31) bruciatorista | 86) organaro |
| 32) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici | 87) meccanico ortopedico |
| 33) decoratore con fiori | 88) calzolaio ortopedico |
| 34) modellista-formatore | 89) selciatore |
| 35) fotografo | 90) imbalsamatore |
| 36) fotocompositore | 91) tecnico radio e TV |
| 37) parrucchiere | 92) riparatore di elettrodomestici |
| 38) galvanizzatore | 93) restauratore di mobili e di oggetti in legno |
| 39) giardiniere | 94) segantino |
| 40) conciatore in pelle | 95) liutaio |
| 41) vetraio | 96) sellaio |
| 42) pittore su vetro | 97) magnano |
| 43) incisore di vetri | 98) fabbro |
| 44) orafo e argentiere | 99) sarto |
| 45) grafico | 100) estetista |
| 46) incisore | 101) calzolaio |
| 47) fumista | 102) saldatore |
| 48) scultore in legno | 103) cameriere |
| 49) fabbricante di strumenti musicali a fiato in legno | 104) stampatore serigrafico |
| 50) intagliatore in legno | 105) gelatiere |
| 51) cappellaio e modista | 106) lattoniere e ramaio |
| 52) installatore di impianti termosanitari | 107) scultore in marmo |
| 53) installatore e manutentore di ascensori | 108) scalpellino |
| 54) rivestimentista in isolanti | 109) ricamatore |
| 55) frigorista | 110) magliaio |
| 56) spazzacamino | 111) stuccatore |
| 57) carrozziere | 112) tappezziere-arredatore tessile |
| 58) cartotecnico | 113) disegnatore tecnico |
| 59) ceramista e decoratore di ceramica | 114) pastaio |
| 60) elettricista d'auto | 115) pulitore di tessuti |
| 61) meccanico per auto e motoveicoli | 116) commesso di vendita di abbigliamento e tessili |
| 62) fabbricante di pianoforti | 117) operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte |
| 63) merlettaio | 118) stampatore rotocalcografico |
| 64) cuoco | 119) falegname |
| 65) pasticciere | 120) orologiaio |
| 66) fresatore con pantografo | 121) doratore |
| 67) fabbro artistico | 122) commesso di vendita |
| 68) pellicciaio | 123) scultore d'ornamento |

- 124) carradore/bottaio
- 125) tessitore
- 126) cucitore
- 127) attrezzista
- 128) assistente alla poltrona di studio odontoiatrico
- 129) assistente odontotecnico
- 130) carpentiere in legno

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6, recante «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente l'elenco delle professioni soggette ad apprendistato» e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 maggio 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1999
Registro n. 1, foglio n. 20*

99R0645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 26.

Modifiche delle norme di prevenzione incendi negli esercizi pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1677 del 10 maggio 1999.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La cifra 21.2 dell'allegato A al decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, inserito dall'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 37, è così sostituita:

21.2. *Disposizioni transitorie* - Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro i seguenti termini:

a) 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni di cui alle cifre 14, 15 e 16;

b) entro il 26 aprile 2002 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, purché il progetto di prevenzione incendi sia presentato entro il 31 dicembre 1999 al comune territorialmente competente».

Art. 2.

1. La cifra 27 dell'allegato A al decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, inserito dall'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 37, è così sostituita:

«27. *Disposizioni transitorie*

I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 26 aprile 2002 alla presenti disposizioni. Quando la capienza supera venticinque posti letto, il progetto di prevenzione incendi deve essere presentato al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 maggio 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 22*

99R0646

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 30.

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 «Interventi regionali per i veneti nel mondo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

«3. Alla Conferenza partecipano:

a) trentuno cittadini d'origine veneta, di cui all'art. 2, designati, ogni qualvolta viene convocata la Conferenza, dal Comitato di cui all'art. 6, sentiti i comitati e le federazioni all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 20, sulla base della preventiva individuazione da parte della giunta regionale del numero dei soggetti da invitare per ciascuna delle aree geografiche continentali, al fine di garantire una equa rappresentanza territoriale;

b) i componenti del Comitato di cui all'art. 6 e un rappresentante di ciascun comitato e federazione all'estero iscritti al registro ai sensi della lettera c) dell'art. 20;

c) un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

«5. Alla Conferenza vengono inoltre invitati:

a) i presidenti, o loro delegati, delle province e comunità montane, i sindaci o loro delegati, dei comuni del Veneto;

b) i presidenti, o loro delegati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

c) i rappresentanti di organismi economici culturali, sociali, sindacali e religiosi, su indicazione della giunta regionale».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. L'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1995 n. 25, è così sostituito:

«Art. 6 (Comitato permanente per i veneti nel mondo). — È istituito il comitato permanente per i veneti nel mondo.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore delegato, che lo convoca e lo presiede;

b) dai presidenti, o loro delegati, delle associazioni iscritte al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 20;

c) da un rappresentante designato dall'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), del Veneto;

d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale province venete (URPV);

e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

f) da un rappresentante designato dalle università del Veneto;

g) da un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale triveneta;

h) da due rappresentanti designati dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.

3. Il comitato ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale, del programma annuale e per la loro attuazione, nonché di agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero, promosse dalla Regione o da altri enti.

4. I componenti il comitato, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, e restano in carica fino a sei mesi dalla scadenza della giunta regionale.

5. Il comitato, nella prima riunione, elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri di cui alla lettera b) del comma 2.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono espletate da un funzionario della struttura amministrativa regionale preposta, designato dal presidente.

7. In occasione della riunione del comitato dedicata all'approvazione della proposta di programma annuale di attività per i veneti nel mondo, al comitato sono invitati, per il periodo di vigenza del programma triennale, quattro rappresentanti delle aree geografiche europea, latino-americana ed anglofona di cui uno almeno in rappresentanza dei giovani, designati dai rispettivi comitati e federazioni iscritti nel registro di cui all'art. 20, comma 2, lettera c)».

Art. 3.

Integrazione dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, vengono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

«3-bis. La giunta regionale, negli anni in cui non viene convocata la Conferenza di cui all'art. 5, è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione di conferenze d'area all'estero, alle quali sono invitati i rappresentanti dei circoli e dei comitati o delle federazioni iscritti ai registri regionali di cui all'art. 20 dell'area geografica identi-

ficata nella programmazione annuale della giunta, le rappresentanze degli enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia, nel Veneto e nell'area geografica prescelta.

3-ter. La giunta regionale, d'intesa con il Comitato permanente per i veneti nel mondo, di cui all'art. 6 definisce di volta in volta le modalità di partecipazione dei componenti del comitato medesimo alle conferenze di cui al comma 3-bis».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, vengono aggiunti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:

«5-bis. L documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione di alloggio, ai sensi del presente articolo, può essere prodotta nell'arco dei quattro anni precedenti la data definitiva di rientro. Il contributo viene assegnato nei modi previsti dall'art. 3, comma 2.

5-ter. Per la liquidazione del contributo concesso la documentazione relativa alle operazioni di cui al comma 5-bis deve essere prodotta, a pena di decadenza dal beneficio, entro i quattro anni successivi a quello di concessione del contributo regionale».

Art. 5.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 25

1. L'art. 19 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

«Art. 19 (Riconoscimenti a cittadini di origine veneta). — 1. La giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome del Veneto nel mondo.»

Art. 6.

Modifica dell'art. 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. L'art. 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

«Art. 21 (Struttura amministrativa regionale). — 1. Le iniziative culturali, sociali ed economiche promosse all'estero dalla giunta regionale in aree geografiche con significativa presenza di veneti, sono coordinate, in collaborazione col comitato permanente di cui all'art. 6, dall'apposita struttura cui, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, compete l'attuazione degli interventi per i veneti nel mondo».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di ossenarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0780

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 31.

Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea

1. È costituito l'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea, successivamente denominato ITACE, con sede a Venezia.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Veneto promuove, d'intesa con i soggetti pubblici e privati che esercitano la loro attività economica, formativa e di ricerca principale negli Stati dell'Unione europea, la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), secondo quanto previsto dal diritto comunitario.

Art. 2.

Finalità e obiettivi dell'ITACE

1. L'ITACE, attraverso lo sviluppo di una azione programmata, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità e obiettivi:

a) la diffusione, anche mediante la realizzazione di specifici corsi di formazione europea, della conoscenza delle iniziative della Commissione europea in materia di sviluppo economico e sociale, di promozione culturale, di tutela ambientale e sanitaria, di assistenza sociale;

b) la conoscenza delle proposte europee in materia di formazione e ricerca scientifica e tecnologica, anche al fine di individuare specifiche azioni di intervento regionale e di favorire e promuovere l'inserimento delle forze locali in progetti di collaborazione europea;

c) l'organizzazione di convegni e seminari di studio, fra operatori economico/sociali e le forze della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di favorire la crescita di una comune cultura dello sviluppo di dimensione europea;

d) la collaborazione fra enti locali, università, enti di ricerca, industria, forze sociali su argomenti scientifici e culturali di interesse generale, anche al fine di elaborare possibili iniziative legislative di settore.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999, si fa fronte mediante riduzione di lire 500 milioni dal capitolo n. 3426 e di lire 500 milioni dal capitolo n. 7040, in termini di competenza e di cassa, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70098 denominato «Spese per l'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1999, lo stanziamento è determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, a 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di ossenarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0781

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 32.

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e caratteristiche

1. I servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione europea, favorendone così l'efficienza e la competitività anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio.

2. I servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualità e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonché nella formazione professionale e dei quadri tecnici.

3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

Art. 2.

Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo

1. La giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all'art. 3, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale, approva il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo avente valenza pluriennale, articolato per aree territoriali e settori di attività, determinando gli obiettivi.

2. L'attuazione del piano avviene attraverso progetti di durata annuale o pluriennale, presentati dai soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso.

3. La giunta regionale provvede al controllo, all'approvazione ed al coordinamento dei progetti di attuazione del piano e al loro finanziamento.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, operanti nell'ambito regionale, sono finanziabili

fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione nella quale sono fissate anche le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Comitato regionale per la concertazione in agricoltura

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come «Tavolo verde» e «Tavolo agroalimentare»:

a) «Tavolo verde» per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

- 1) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;
- 2) l'assessore all'agricoltura o un suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Ciascun partecipante al «Tavolo verde» può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

b) «Tavolo agroalimentare», per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

- 1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;
- 2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative - maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori - maggiormente rappresentative a livello regionale. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.

Art. 4.

Ricerca di interesse regionale e sperimentazione

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all'art. 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i

potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l'attività di divulgazione ed informazione di cui all'art. 5.

5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.

Art. 5.

Attività di collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione

1. Le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione sono realizzate direttamente dalla Regione o, tramite apposite convenzioni, dagli organismi di cui all'art. 4 comma 1, operanti nell'ambito regionale, esclusivamente per il tempo necessario a far conoscere agli agricoltori i risultati delle azioni di ricerca e sperimentazione.

2. L'informazione sullo stato di attuazione della ricerca e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati avviene anche tramite pubblicazione su quotidiani e periodici tecnici aventi diffusione nazionale.

Art. 6.

Progetti integrati di consulenza all'impresa

1. La consulenza all'impresa è attività di supporto e orientamento delle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata.

2. I centri di consulenza e gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 2 comma 4, esclusivamente tramite l'informazione, esercitano l'attività di cui al comma 1 ed in particolare:

- a) consulenza alla gestione aziendale;
- b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;
- c) consulenza tecnico-produttiva;
- d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità;
- e) formazione professionale in collaborazione con gli enti di formazione riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate dalla giunta regionale sulla base di specifici progetti fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I progetti presentati dagli organismi di diritto pubblico di cui al comma 2 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e vengono affidati dalla giunta regionale con le modalità previste dall'art. 2, comma 4.

5. I centri di consulenza devono avere capacità operativa su tutto il territorio regionale e possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituiti sotto forma di società o di associazione;
- b) avere autonomia patrimoniale.

6. I centri di consulenza vengono individuati tramite pubblica gara da esperirsi, secondo le modalità di cui alla Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. I centri di cui al presente articolo presentano progetti integrati di consulenza all'impresa che possono avere valenza annuale o pluriennale.

8. I centri di consulenza individuati secondo le modalità di cui al comma 6, possono costituirsi in consorzio per la realizzazione dei progetti ad essi affidati.

9. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, i centri di consulenza e i loro consorzi devono impiegare assistenti tecnici iscritti nel registro di cui all'art. 9, nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale.

Art. 7.

Attività di consulenza al mercato e di prodotto

1. Le associazioni tra produttori e le cooperative agricole, nei limiti dei propri fini istituzionali, possono svolgere tramite la sola informazione attività di:

- a) consulenza tecnica di prodotto anche connessa alle attività di trasformazione e commercializzazione;
- b) consulenza di mercato;

- c) orientamento commerciale;
d) consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità.

2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo previsto all'art. 2 e sono finanziabili fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I progetti di cui al presente articolo possono essere affidati dalla giunta regionale agli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti nell'ambito regionale, con le modalità previste dall'art. 2, comma 4.

4. I progetti presentati dagli organismi di cui al comma 3 sono finanziabili sino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8.

Tenuta della contabilità aziendale

1. La giunta regionale promuove, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale può prevedere la realizzazione di progetti specifici di consulenza finanziati secondo le modalità previste dall'art. 6.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 consistono esclusivamente in attività di consulenza ed informazione al fine di facilitare la tenuta della contabilità da parte delle imprese agricole.

4. I centri contabili riconosciuti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 sono soppressi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Registro regionale dei tecnici agricoli

1. È istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.

3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'art. 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1.

Art. 10.

Formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento dei quadri tecnici si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento.

- a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.
c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.

2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.

3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'art. 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.

Art. 11.

Disposizioni applicative

1. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'art. 32, lettera g) dello Statuto, disposizioni applicative della presente legge.

Art. 12.

Abrogazione articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1:

- a) l'art. 20;
b) l'art. 21;
c) l'art. 22;
d) i commi 5 e 6 dell'art. 23, come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
e) i commi 1 e 2 dell'art. 24, come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
f) i commi 1 e 2 dell'art. 25;
g) l'art. 26.

2. Le norme di cui al comma 1 continuano comunque a trovare applicazione sino all'emanazione delle disposizioni applicative previste all'art. 11.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'esercizio finanziario 2000 e quantificabili in lire 8.000 milioni per il medesimo esercizio, si fa fronte mediante riduzione di lire 3.000 milioni e di lire 4.300 milioni rispettivamente dai capitoli n. 12530 e n. 12532 e mediante prelevamento di lire 700 milioni dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», partita n. 1, in termini di competenza per l'anno 2000, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Nei medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 12600 denominato «Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4)» con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
b) capitolo n. 12602 denominato «Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, divulgazione ed informazione (art. 5)» con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
c) capitolo n. 12604 denominato «Interventi regionali per la realizzazione di progetti integrati di consulenza all'impresa (art. 6)» con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
d) capitolo n. 12606 denominato «Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al prodotto (art. 7)» con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000;
e) capitolo n. 12608 denominato «Interventi regionali per favorire la tenuta della contabilità aziendale (art. 8)» con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza per l'esercizio 2000.

3. Per gli anni successivi al 2000 si procede ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0782

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 33.

Integrazione alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 «Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie orniltiche non cacciabili nate in cattività».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge 22 maggio 1997, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0783

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 34.

Norme in materia di trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato e di personale delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. Il personale degli enti pubblici ed aziende speciali, indicato all'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», già adibito ai servizi idrici, viene individuato dalle amministrazioni di provenienza ed è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato con decorrenza dalla data, concordata tra le parti, di inizio della nuova gestione del servizio.

2. Il personale trasferito viene inquadrato dal soggetto gestore con riferimento esclusivo alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza ed allo stesso viene, in ogni caso, garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

3. L'ente di provenienza risponde, in via esclusiva, di tutti i crediti che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento in conseguenza del lavoro prestato.

Art. 2.

Personale delle autorità d'ambito

1. Al personale delle autorità d'ambito si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

2. Ai dirigenti delle autorità d'ambito si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Il conferimento a dipendenti regionali dell'incarico di direttore presso le autorità d'ambito determina il loro collocamento in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0784

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 35.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 «Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49

1. L'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è così sostituito:

«Art. 1. — 1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni e delle acque del lago di Santa Croce (Belluno) per il quale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0785

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 36.

Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano e di ridurre il conseguente impatto di carattere ambientale, la giunta regionale concede contributi a favore dei comuni capoluogo di provincia dotati del piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) per la redazione di programmi di intervento finalizzati alla razionalizzazione della distribuzione delle merci nelle aree urbane e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, in seguito denominati programmi di intervento;

b) per la realizzazione delle opere ed infrastrutture previste dai programmi di intervento;

c) per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci con alimentazione elettrica, ibrida, a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

2. I comuni redigono i programmi di intervento di cui al comma 1, lettera a), previa consultazione delle associazioni degli imprenditori che operano nei settori del trasporto, della distribuzione e della vendita delle merci.

3. I contributi per l'acquisto dei veicoli di cui alla lettera c) del comma 1, sono concessi, per il tramite dei comuni, alle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza ed entro i limiti della regola *de minimis* di cui alla Comunicazione n. 96/C 68/06 della Commissione europea, pubblicata nella GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 2.

Contenuto dei programmi di intervento

1. I programmi di intervento di cui all'art. 1 devono prevedere misure per la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano ed in particolare:

a) interventi miranti a favorire la circolazione preferenziale a livello comunale o di area metropolitana;

b) la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna;

c) l'acquisto, da parte degli imprenditori, di veicoli adibiti al trasporto merci in ambito urbano con alimentazione elettrica, ibrida, a gas naturale o GPL, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, sulla base di preventivi accordi fra comune e associazioni degli imprenditori.

Art. 3.

Contributi per la redazione dei programmi di intervento, la realizzazione delle opere ed infrastrutture previste e l'acquisto di veicoli

1. I contributi di cui all'art. 1 sono finalizzati alla copertura dei costi concernenti la redazione dei programmi di intervento e alla realizzazione delle infrastrutture previste. Per le spese di redazione, il contributo non può superare l'importo di lire 50 milioni. Per le infrastrutture e le opere, il contributo non può finanziare oltre il venticinque per cento della spesa ammessa e comunque non può superare i 200 milioni di lire per ciascun intervento da realizzare in attuazione del programma. Per l'acquisto dei veicoli il contributo può finanziare fino al venti per cento del costo della spesa prevista.

Art. 4.

Norme per l'erogazione dei contributi ai comuni

1. La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità per la presentazione dei programmi di intervento nonché i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi.

2. La giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione da parte dei comuni interessati dei programmi di intervento, corredati da un elenco e descrizione delle iniziative proposte con relativo preventivo di spesa, approva i programmi di intervento ai fini dell'ammissione ai contributi. Il provvedimento di approvazione della giunta regionale individua l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in lire 1.000 milioni si fa fronte:

a) mediante riduzione di lire 200 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7010 denominato «Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze» del bilancio di previsione 1999;

b) mediante riduzione di lire 800 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 45288 denominato «Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza del sistema trasporti» del bilancio di previsione 1999.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti:

a) il capitolo n. 45296 «Contributi ai comuni per la redazione di programmi di intervento per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico» con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa;

b) il capitolo n. 45298 «Contributi ai comuni per l'adozione di misure per la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano» con lo stanziamento di lire 800 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento è determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

99R0786

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 37.

Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 69 del 10 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Obiettivi della legge

1. In applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto legislativo, si fissano con la presente legge gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione.

2. La programmazione regionale, secondo gli obiettivi indicati dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo, persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;

b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l'individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;

d) promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato;

e) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;

f) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.

3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al cittadino.

4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.

Art. 2.

Finanziamenti regionali

1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio nonché di fondi statali e comunitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono allo sviluppo della rete delle imprese commerciali con azioni di finanziamento che prevedono contributi alle stesse e ai comuni, diretti ad una rivitalizzazione del tessuto commerciale ed anche alla realizzazione di progetti coordinati pubblici e privati relativi al miglioramento e ammodernamento dell'arredo urbano.

Capo II

MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3.

Osservatorio regionale per il commercio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo è istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.

2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di commercio.

3. La giunta regionale, con deliberazione assunta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:

a) i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi esercitate;

b) le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle imprese del commercio e di quelle dei lavoratori, dirette a consentire la formulazione di osservazioni ed integrazioni sulle attività esercitate nell'ambito dell'osservatorio stesso.

4. La giunta regionale, con deliberazione assunta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:

a) i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi esercitate;

b) le modalità della realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione dei flussi informativi;

c) i termini di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni e camere di commercio per le rilevazioni dei dati in sede comunale e l'elaborazione in sede provinciale, tenuto conto anche delle informazioni messe a disposizione ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto legislativo.

Art. 4.

Monitoraggio

1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:

a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'art. 6, per provincia e nel Veneto;

b) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;

c) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);

d) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.

2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a disposizione dell'osservatorio anche la relativa documentazione di carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.

3. La Regione prevede annualmente nell'ambito delle risorse previste al comma 1 dell'art. 2 finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.

4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio.

5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite dal decreto legislativo, sono espletate dagli enti interessati senza oneri per la Regione.

6. La Regione, allo scopo di coordinare la raccolta dei dati e la elaborazione dei flussi informativi ritenuti utili per il monitoraggio, tramite l'osservatorio, si raccorda con l'osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo III

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Art. 5.

Ambiti territoriali di programmazione regionale

1. Per fissare gli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo e tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche oltre che della consistenza demografica, si individuano i seguenti ambiti territoriali di programmazione regionale:

a) aree metropolitane omogenee, caratterizzate da elevato livello di domanda e di offerta;

b) aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza;

c) centri storici come definiti all'art. 23, comma 2;

d) centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all'interno delle aree metropolitane e di quelle sovracomunali.

2. In attuazione dei criteri stabiliti al comma 1, i comuni appartenenti alle aree metropolitane omogenee ed alle aree sovracomunali sono riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 6.

Durata della programmazione

1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.

2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatica.

3. In sede di prima applicazione la durata della programmazione contenuta nella presente legge è di anni due dalla sua entrata in vigore.

Art. 7.

Limiti dimensionali della programmazione regionale

1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:

a) per gli esercizi di vicinato:

1) superficie non superiore a 250 mq, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2) superficie non superiore a 150 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) per le medie strutture:

1) superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2) superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) per le grandi strutture: limiti dimensionali definiti dalla programmazione regionale.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo, nella fase di prima applicazione della presente legge le superfici per la vendita delle strutture della distribuzione sono le seguenti:

a) nelle aree sovracomunali:

1) esercizi di vicinato: superficie non superiore a 150 mq;

2) medie strutture: superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq;

3) grandi strutture: superficie minima superiore a 1.500 mq;

b) nelle aree metropolitane:

1) esercizi di vicinato:

1a) superficie non superiore a 250 mq, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

1b) superficie non superiore a 150 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

2) medie strutture:

2a) superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2b) superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) grandi strutture:

3a) superficie minima 2.500 mq, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

3b) superficie minima 1.500 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 8.

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si definiscono:

a) concentrazione, la riunione in una nuova media o grande struttura di vendita, rispettivamente, di medie o grandi strutture di vendita preesistenti di medesima titolarità;

b) accorpamento, l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti di medesima titolarità;

c) apertura in forma continuativa, l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per sei mesi in caso di trasferimento o subingresso;

d) piccola e media impresa commerciale, l'impresa definita ai sensi del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998, n. 34 e successive modifiche.

2. Ai fini del riconoscimento delle priorità per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo si definiscono:

a) reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati, il reimpiego degli occupati nell'anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento. L'impegno al reimpiego viene assunto con apposito atto unilaterale d'obbligo reso al comune da parte del richiedente;

b) qualificazione professionale adeguata al settore non alimentare: l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, o aver frequentato con esito favorevole un corso di qualificazione disciplinato dall'art. 26 e seguenti.

3. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'art. 7, comma 1, lettera b), sono qualificati medie strutture, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 33.

4. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'art. 7, comma 1, lettera c), sono qualificate grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 33.

5. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'art. 2208 del codice civile.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

Art. 9.

Norme per i centri commerciali

1. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

2. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che possono essere autorizzati, in deroga alla specifica programmazione comunale di settore, con gli orari dei centri commerciali di cui fanno parte. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri.

3. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutti gli esercizi facenti parte degli stessi, ivi inclusi gli esercizi artigianali.

4. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali rilasciate ai sensi della previgente normativa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere negata dal comune l'autorizzazione alla modifica della ripartizione interna della superficie di vendita nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista dall'autorizzazione originaria per ciascun esercizio o insieme di esercizi, fermi restando comunque il limite massimo di superficie complessiva autorizzata e il rapporto tra settori merceologici.

Art. 10.

Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato come individuati dall'art. 7, comma 1, lettera a) sono subordinati a previa comunicazione da parte degli interessati, effettuata secondo le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo.

2. I comuni, limitatamente alla prima fase di applicazione della programmazione regionale di cui all'art. 6, comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due anni, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono inibire o sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale o per parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) esistenza di una rete distributiva già adeguata alla domanda in relazione all'ubicazione di esercizi e all'ampiezza merceologica;

b) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti fissati da leggi;

c) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

3. Gli esercizi di vicinato non possono né essere ampliati né essere oggetto di accorpamento o concentrazione oltre i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera a).

Art. 11.

Medie strutture di vendita

1. I comuni, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e le associazioni dei lavoratori del commercio adottano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:

a) modernizzazione del sistema distributivo;

b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;

c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;

d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;

e) equilibrio delle diverse forme distributive;

f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;

g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici.

2. Il provvedimento ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale.

3. I comuni provvedono inoltre ad assumere norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse.

4. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.

5. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

6. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 4, relative a medie strutture, hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:

a) di essere piccole o medie imprese commerciali come definite dall'art. 8, comma 1, lettera d);

b) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell'art. 8, comma 2, lettera a);

c) una adeguata formazione professionale per il settore non alimentare dei titolari realizzata con la partecipazione ad un corso per il commercio o con il possesso di adeguata qualificazione secondo le modalità dell'art. 8, comma 2, lettera b);

d) la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originati.

7. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'art. 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c);

b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, lettera b);

c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.

8. Contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, nel caso di concentrazione o accorpamento, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.

Art. 12.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo fissati nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera c) o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

3. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 1, relative a grandi strutture, hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:

a) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell'art. 8, comma 2, lettera a);

b) per il settore non alimentare una adeguata formazione professionale dei titolari realizzata con la partecipazione ad un corso per il commercio o con il possesso di adeguata qualificazione secondo le modalità dell'art. 8, comma 2, lettera b);

c) la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originati.

4. La priorità è riconosciuta limitatamente alle domande concorrenti pervenute in comune e regolarmente documentate entro trenta giorni dal giorno di presentazione della prima domanda.

5. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'art. 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c);

b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;

c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).

6. La giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.

Capo V

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Art. 13.

Vincoli di natura urbanistica e standards

1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:

a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta,

b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall'art. 25, decimo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 mq/mq di superficie di pavimento e per le zone di espansione, includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, almeno una quantità di 0,5 mq/mq di superficie di pavimento.

2. Qualora si debbano insediare in zone territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture di vendita come individuate all'art. 14, comma 1, lettera b), le aree a servizi devono avere comunque una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato:

a) per le grandi strutture di vendita deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,30 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie a destinazione commerciale; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risaltare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi del settore alimentare;

b) per le medie strutture di vendita, come definite all'art. 14, comma 1, lettera b), area libera: non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq/mq della superficie a destinazione commerciale.

3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2 si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.

4. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree devono essere reperite in sede di strumento attuativo.

5. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, commi dodicesimo e tredicesimo della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

6. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme del piano regolatore generale.

7. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale strumento.

8. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all'interno del territorio comunale.

Art. 14.

Criteria urbanistici per le medie strutture di vendita

1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:

- a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq;
- b) con superficie di vendita superiore a 1.000 mq

2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a) possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A - B - C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'art. 13 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.

3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, nonché nelle zone B - C1 - C2, purché sia espressamente prevista per le singole zone la loro localizzazione dagli strumenti urbanistici, e nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale.

4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all'art. 13 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

Art. 15.

Criteria urbanistici per le grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita devono essere localizzate in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali.

2. I comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo possono individuare in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aree a destinazione commerciale, zone territoriali omogenee di tipo D, finalizzate all'insediamento di grandi strutture di vendita.

3. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

4. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.

5. L'individuazione delle suddette aree è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:

a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all'art. 16;

b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extra-urbano;

c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture in relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;

d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all'art. 13 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

6. I centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq 8.000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale con esclusione di quanto previsto dagli articoli 12 e 25 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

7. Sono comunque fatte salve le peculiari norme stabilite dalla presente legge per i centri storici.

Art. 16.

Impatto sulla viabilità

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita come individuate all'art. 14, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

2. Le domande per grandi strutture devono inoltre essere accompagnate da uno studio della viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'ideale organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.

4. La giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.

Capo VI

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 17.

Conferenza di servizi

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, il comune competente per territorio, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice presso gli uffici regionali, una conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per:

a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, entro i limiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c);

b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);

c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita.

2. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, della provincia e della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Qualora il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la stessa dovrà rilasciare un parere non vincolante.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo, il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del comune è subordinato al parere favorevole del rappresentante regionale.

4. La giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa.

5. In materia di commercio, le deliberazioni adottate in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1, devono conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituiscono il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione comunale, mentre, per tutte le altre materie di competenza degli enti che compongono la conferenza, le predette deliberazioni, se supportate da idonea documentazione, sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari fatto salvo la valutazione impatto ambientale.

6. In materia di commercio, la deliberazione della conferenza di servizi indica:

a) la tipologia e l'ubicazione specifica dell'esercizio o del centro commerciale;

b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali, la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione merceologica della stessa;

c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;

d) la dotazione minima di standards di area libera e parcheggio;

e) il termine di attivazione dell'autorizzazione nel limite previsto dall'art. 20;

f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa.

7. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza di servizi nonché modalità di acquisizione del parere di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

c) prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.

8. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale.

9. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 18.

Procedure di rilascio di autorizzazione

1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:

a) il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori merceologici;

c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'art. 12 ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo.

2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il cittadino, la giunta regionale approva la relativa modulistica.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 17, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione con la stessa procedura del rilascio.

Art. 19.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, indica:

a) la titolarità del provvedimento;

b) la superficie di vendita ed i settori merceologici dell'esercizio;

c) ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla giunta regionale.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione a vendere in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'art. 17. In caso di centri commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 5, l'apertura, l'ampliamento della superficie, l'accorpamento, la concentrazione nonché il mutamento del settore merceologico degli esercizi operanti all'interno delle grandi strutture di vendita sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.

Art. 20.

Termini ed efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'art. 17. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato.

2. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del rilascio. Il comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune nel termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l'attivazione viene sospeso dal comune su motivata richiesta dell'interessato in pendenza di un procedimento giurisdizionale fino alla comunicazione alle parti del deposito della sentenza passata in giudicato.

4. Nel caso in cui venga attivata una superficie di vendita per una misura inferiore rispetto a quella concessa, per un tempo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca ai sensi dell'art. 18, comma 3.

Capo VII

CENTRI DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA

Art. 21.

Realizzazione di esercizi polifunzionali nei centri minori

1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla giunta regionale.

2. Nei centri di cui all'art. 10 comma 1, lettera a), del decreto legislativo i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.

3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.

4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.

5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.

6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

Art. 22.

Interventi regionali

1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), allo scopo di preservare un livello minimo dell'offerta distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.

2. La giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali.

Capo VIII

CENTRI STORICI

Art. 23.

Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici

1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente all'aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali.

2. È individuata come centro storico l'area definita ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 zona A, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi secondo le indicazioni del piano regolatore generale, nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico.

3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 per ogni singola tipologia edilizia con la corrispondente categoria di intervento. Per le aree o gli edifici sottoposti a obbligo di strumento attuativo, fino all'approvazione dello stesso, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Adempimenti dei comuni

1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'art. 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali.

2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di inserire nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento a: prontuario della sistemazione dei fronti commerciali con riferimento all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno, all'utilizzo dei materiali di finitura, alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento generale. Per tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti e per quelli a prevalente economia turistica in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali o con variante specifica di settore, dovrà essere valutata l'opportunità di pedonalizzazione delle aree centrali dei centri storici e per i centri maggiori di 50.000 abitanti la previsione di parcheggi scambiatori al fine di consentire un servizio di busnavetta nel contesto dei piani del traffico previsti dall'art. 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino ad un massimo del cinquanta per cento.

4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

Art. 25.

Rivitalizzazione dei centri storici

1. Anche in deroga ai limiti di superficie previsti per ciascun ambito territoriale dall'art. 7, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, può essere autorizzata la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq 4.000, a condizione che almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.

2. Il comune, su domanda presentata dall'operatore interessato, rilascia l'autorizzazione all'apertura con le procedure previste dal capo VI se trattasi di grandi strutture di vendita.

3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi a:

a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti all'art. 13 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;

b) accessi e percorsi veicolari.

Capo IX

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 26.

Formazione degli operatori commerciali

1. La giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. La giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni in materia di formazione professionale, nonché della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego stabilisce, sentite le organizzazioni di

categoria e le organizzazioni sindacali, le modalità organizzative, la durata ed i contenuti standard delle azioni formative di cui al presente capo.

Art. 27.

Attività di formazione

1. La giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.

2. La realizzazione delle attività di cui al precedente comma può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite.

Art. 28.

Attività di aggiornamento

1. La giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.

2. Nell'ambito delle attività di cui al primo comma, da realizzarsi con le modalità specificate all'art. 27 comma 2, saranno particolarmente considerate le aree dell'organizzazione, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.

3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale, con l'osservanza delle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

Capo X

ASSISTENZA TECNICA

Art. 29.

Centri di assistenza tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art. 23 del decreto legislativo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Art. 30.

Albo regionale

1. È istituito presso la giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.

3. La selezione va effettuata, in fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, successivamente, ogni tre anni. Dell'esito della selezione la giunta regionale informa la competente commissione consiliare.

4. La giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.

Capo XI

FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 31.

Vendite straordinarie

1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto legislativo, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e le organizzazioni delle imprese del commercio, disciplina, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

Capo XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Provvedimenti sostitutivi regionali

1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo, in caso di inerzia da parte dei comuni, la giunta regionale in via sostitutiva provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.

Art. 33.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti, non ancora conclusi, che secondo la precedente disciplina richiedevano il nulla osta regionale, sono trasmessi entro trenta giorni agli enti competenti per la dovuta definizione.

2. L'applicazione delle procedure per le medie e grandi strutture di vendita trova attuazione solo successivamente all'adozione da parte dei comuni degli adempimenti previsti dalla presente legge.

3. Alle domande non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 nonché alle domande presentate successivamente e fino alla data del 24 aprile 1998 non è dato seguito. Tali richieste possono eventualmente essere ripresentate secondo le modalità previste dalla presente legge e vengono esaminate nell'ordine cronologico, fatte salve le priorità stabilite per legge.

4. L'osservatorio dei prezzi e dei consumi, di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad esercitare la propria attività fino all'esaurimento degli incarichi ricevuti a valere sull'esercizio 1998.

Art. 34.

Criteri provvisori per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni amministrative in materia di distributori autostradali di carburanti

1. La giunta regionale, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione dell'art. 105, comma 2 lettera f) del citato decreto è autorizzata ad emanare criteri provvisori per l'espletamento delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970,

n. 1034, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

Art. 35.

Disposizioni transitorie in materia di deroghe agli orari commerciali

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo, continuano ad applicarsi le deroghe agli orari degli esercizi commerciali nei comuni già definiti ad economia turistica dal decreto del Presidente della giunta regionale 31 marzo 1983, n. 677 e successive modifiche ed integrazioni e per i periodi in esso previsti.

Art. 36.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 e perdono efficacia i relativi provvedimenti di programmazione.

2. È abrogato l'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 e sostituito dall'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 17.

Art. 37.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1 miliardo per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 3, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 32026 denominato «Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale per il commercio e monitoraggio della rete distributiva» con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa;

b) 32028 denominato «Spese per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica», con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza e di cassa;

c) 32038 denominato «Spese di informazione e divulgazione» con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 agosto 1999

GALAN

(Omissis).

99R0787

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1999, n. 38.

Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 17 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», riconosce l'alto valore scientifico e sociale della costituzione di banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali ai fini della produzione di cellule staminali emopoietiche quale alternativa al trattamento di trapianto di midollo osseo.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta regionale predispose un progetto di attuazione della presente legge ed un programma annuale di sviluppo delle relative attività individuando le strutture trasfusionali idonee, specificatamente accreditate.

Art. 3.

Contributi

1. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto delle apparecchiature ed attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali, alla tipizzazione ed individuazione dei donatori compatibili, nonché alle attività indicate nell'art. 4.

Art. 4.

Campagne di educazione alla donazione

1. La giunta regionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera h) della legge 4 maggio 1990, n. 107, promuove l'attivazione di mirate campagne informative, di stimolo e di educazione alla cultura del dono del midollo osseo e dei cordoni ombelicali.

2. Le attività previste al comma 1 sono realizzate tramite le ULSS.

Art. 5.

Relazione annuale

1. La Segreteria regionale competente per la sanità ed i servizi sociali predispose annualmente una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge che trasmette alla giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

Art 6.

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 550.000.000 per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza, del capitolo n. 60059 denominato «Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1999.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 60111 il denominato «Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per l'istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto», con lo stanziamento di L. 550.000.000 in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 1999

GALAN

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1999, n. 13.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Forcola, in provincia di Sondrio.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 28 del 12 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio ed aggregata al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, la porzione di territorio denominata «Isaletto», secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione tecnica allegata alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

Art. 2.

1. Sono distaccate dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e aggregate al comune di Forcola, in provincia di Sondrio, la porzione di territorio denominata «Centenè» e la porzione di territorio ubicata in prossimità della località «San Gregorio», secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione tecnica allegata alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 28/1992.

Art. 3.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali, di cui agli articoli 1 e 2, sono regolati dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno, nel cui ambito hanno sede i comuni di Forcola e Ardenno, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale n. 28/1992.

Art. 4.

1. Le amministrazioni comunali di Forcola e di Ardenno provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 5.

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvede con decreto del direttore generale competente in materia di enti locali, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 luglio 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° giugno 1999 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 giugno 1999, prot. n. 20102/1821).

(Omissis).

99R0682

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1999, n. 14.

Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione e della legge 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione dei titoli II, III, VIII art. 23 e IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l'economicità dei servizi da rendere al consumatore;

b) integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;

e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;

f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;

g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;

h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane, rurali ed insulari attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;

k) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

2. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», la Regione favorisce il processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti assicurando il suo equilibrato sviluppo sul territorio regionale.

Art. 2.

Unità territoriali

1. Ai fini dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 il territorio della regione Lombardia è suddiviso in unità territoriali tenendo conto della presenza delle aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Nell'ambito delle unità territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.

2. Le unità territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto delle caratteristiche degli ambiti territoriali indicati al comma 1, degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva:

a) il programma triennale concernente gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;

b) i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Il programma triennale prevede:

a) per le grandi strutture di vendita la classificazione degli esercizi commerciali in relazione al rapporto intercorrente fra superficie destinata alla vendita e superficie di servizio;

b) la suddivisione del territorio regionale nelle unità territoriali di cui all'art. 2;

c) l'eventuale definizione dei mercati di riferimento nell'ambito dei settori merceologici ai fini della valutazione degli aspetti concorrenziali dei punti di vendita;

d) le modalità con cui si procede all'aggiornamento dei dati e dei parametri relativi alla domanda ed all'offerta per ogni unità territoriale;

e) i criteri di ammissibilità commerciale e territoriale cui si attiene la Regione nell'ambito della conferenza di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 ai fini della valutazione delle domande di apertura, trasferimento ed ampliamento delle grandi strutture di vendita, nonché la definizione dei relativi indici e parametri;

f) la determinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998, degli indirizzi concernenti lo sviluppo delle medie strutture di vendita, nonché gli obiettivi di presenza e di sviluppo qualitativi e quantitativi delle grandi strutture di vendita ed i criteri che ne consentano verifiche anche intermedie;

g) i valori da attribuire a tutti gli indici da utilizzare per la stima dei fenomeni interessanti lo sviluppo del commercio e per le valutazioni concernenti l'ammissibilità degli insediamenti delle grandi strutture di vendita;

h) la eventuale documentazione integrativa da prescrivere per le domande di nuovi insediamenti commerciali, oltre quanto disposto dall'art. 5, comma 3;

i) il limite minimo della superficie globale di vendita stabilmente riservata a negozi specializzati di vicinato condotti da imprenditori autonomi in qualità di titolari d'azienda e ad altre attività di servizio, per accedere al titolo di priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera c);

l) la individuazione delle aree nelle quali è data la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio più attività ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998 e nelle quali è possibile accedere alle agevolazioni di cui all'art. 13, comma 1;

m) i criteri in base ai quali i comuni possono inibire l'apertura di nuovi esercizi di vicinato per un periodo non superiore a due anni ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114/1998;

n) i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e l'ampliamento di una media e grande struttura di vendita costituisce atto dovuto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998;

o) la individuazione delle zone nelle quali i comuni applicano i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 114/1998, in base a specifiche caratteristiche socio-economiche anche in deroga al criterio della consistenza demografica;

p) i criteri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale prevedono:

a) le indicazioni ai comuni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla programmazione commerciale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998;

b) le indicazioni alle province per la predisposizione dei propri piani territoriali di coordinamento relativamente alla grande distribuzione;

c) le disposizioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali secondo quanto previsto all'art. 4, comma 4;

d) particolari disposizioni per i centri storici, le aree o edifici aventi valore storico-archeologico, artistico-ambientale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998;

e) specifiche indicazioni in merito alla monetizzazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico connesse alle grandi strutture di vendita, nonché in merito alla sottoposizione a piano attuativo dei nuovi insediamenti relativi alle grandi strutture di vendita ed agli ampliamenti di quelle esistenti;

f) puntuali indicazioni e criteri relativi alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico connesse alle medie strutture di vendita, con particolare riguardo ai parcheggi;

g) particolari criteri per l'applicazione delle lettere e) ed f) nei centri storici;

h) i criteri per l'assoggettamento allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 «Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli», nei centri storici al fine di favorire la realizzazione di parcheggi e di opere di arredo urbano;

i) disposizioni per la correlazione dei procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente l'immobile od il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, favorendone la contestualità;

j) la disciplina transitoria per i comuni che non provvedono all'adeguamento del proprio strumento urbanistico generale ai criteri di programmazione urbanistica regionale.

4. La giunta regionale provvede, anche avvalendosi dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'art. 7, a seguito dell'approvazione di ciascun programma triennale, all'aggiornamento dei valori dell'offerta e della domanda. Al fine di consentire un puntuale e sistematico aggiornamento di detti valori, i comuni sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale e, in copia, alla provincia competente per territorio, i dati relativi agli insediamenti commerciali autorizzati ed a quelli in attività, nonché quelli relativi agli ampliamenti, ai trasferimenti ed alle cessazioni degli stessi sul proprio territorio comunale.

Art. 4.

Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti gli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità della presente legge e delle indicazioni stabilite nel programma triennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 3.

2. I piani territoriali di coordinamento delle province definiscono disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma triennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono:

a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;

c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;

d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente;

e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune.

4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri di programmazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 3, individuano:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e quelle nelle quali consentire gli insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;

b) le prescrizioni a cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi; relativi alle diverse strutture di vendita.

5. In adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 3, comma 3, i piani regolatori generali, e relative varianti, devono altresì prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Art. 5.

Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Le domande sono valutate in ordine di precedenza cronologica e, tra domande concorrenti, nell'ordine di priorità di cui all'art. 6. La precedenza o la concorrenza sono accertate su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.

3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:

a) le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 114/1998;

b) una relazione illustrativa concernente la conformità e compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente legge;

c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;

d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;

e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.

5. La prima riunione della conferenza di servizi è indetta dal comune tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previa accordi con la Regione e la provincia; la conferenza dei servizi si riunisce di norma presso la sede della provincia.

6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. La domanda si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione, da parte del comune, della valutazione di impatto ambientale, ove tale valutazione sia richiesta dai criteri di programmazione urbanistica.

7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.

8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.

9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.

10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di indizione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.

11. Nei casi in cui è prevista la contestualità del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e della concessione o autorizzazione edilizia valgono le disposizioni contenute nel documento relativo ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. È fatta comunque salva la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione all'apertura nei termini e secondo e procedure sopra indicate.

12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se sia stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.

13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998 individuati nell'ambito dell'unità territoriale di appartenenza.

14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.

15. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che sia conclusa la valutazione delle domande che precedono nell'ordine di valutazione.

16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 6.

Criteri di priorità fra domande concorrenti

1. La priorità fra domande concorrenti è stabilita in base ai seguenti criteri in ordine decrescente:

a) autorizzazioni quali atti dovuti;

b) trasferimenti nello stesso comune;

c) rilocalizzazioni nella stessa unità territoriale;

d) ampliamenti non superiori al 20% della superficie esistente;

e) ampliamenti per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale a seguito di accorpamento di esercizi di vicinato;

f) ampliamenti per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale a seguito di accorpamento di medie strutture;

g) nuove aperture per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale a seguito di concentrazione di medie strutture di vendita e impegno di reimpiego del personale;

h) altri ampliamenti per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale;

i) altre nuove aperture per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale;

j) ampliamenti per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale a seguito di accorpamento di esercizi di vicinato;

k) ampliamenti per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale a seguito di accorpamento di medie strutture;

l) nuove aperture per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale a seguito di concentrazione di medie strutture di vendita e impegno di reimpiego del personale;

m) nuove aperture di esercizi del settore extra alimentare per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all'unità territoriale richieste da chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio promosso o convenzionato dalla Regione;

n) altri ampliamenti;

o) altre nuove aperture.

2. In caso di parità rispetto ai precedenti criteri si applicano i seguenti ulteriori criteri in ordine decrescente:

a) insediamento in zone carenti di servizi commerciali, realizzato mediante esplicita rinuncia ad autorizzazioni esistenti in zone sature, anche se riferite ad uno o più comuni diversi da quello in cui si intende realizzare il nuovo esercizio;

b) migliori condizioni di impatto viabilistico ed ambientale;

c) per i centri commerciali con superficie superiore ai 5000 mq, la previsione di una quota coperta della superficie di vendita riservata ad operatori commerciali operanti su aree pubbliche individuati preferibilmente tra quelli aventi sede nel comune in cui viene realizzato il centro commerciale;

d) formule commerciali a composizione mista ove, per superficie di vendita riservata a negozi specializzati, per condizioni di partecipazione e di gestione comune, si realizza una reale integrazione tra gli operatori locali;

e) unione di più operatori commerciali che si associano per gestire in comune un punto di vendita senza incremento di superficie, rinunciando alle precedenti autorizzazioni.

3. A parità ulteriore, si applica il criterio cronologico di trasmissione delle domande alla Regione.

Art. 7.

Osservatorio commerciale

1. La giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998 costituisce, anche con apposita convenzione, un osservatorio permanente per la realizzazione di un adeguato sistema informativo sui punti di vendita in Lombardia.

2. All'osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.), delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 8.

Formazione professionale e imprenditoriale

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, per il cui svolgimento sono considerate in via prioritaria le C.C.I.A.A., le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure predisposte dalle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e 5 gennaio 1995, n. 1 «Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province» e loro successive modificazioni, dalle sue successive modificazioni.

2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 95/1980 sono altresì stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attività.

Art. 9.

Centri di assistenza tecnica alle imprese

1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui alla presente legge, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle C.C.I.A.A., dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.

2. I centri svolgono le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica e fiscale;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- c) gestione economica e finanziaria di impresa;
- d) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) sicurezza e tutela dei consumatori;
- f) tutela ambientale;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro ed altre materie eventualmente previste dallo statuto;
- h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Art. 10.

Autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri di assistenza deve essere presentata alla giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del centro;
- b) statuto;
- c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;
- d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese

1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 «Interventi urgenti per l'economia».

2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- b) piano finanziario dell'intervento progettato;
- c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. La giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla legge n. 266/1997 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati da questi conseguiti.

Art. 12.

Norme in materia di carburanti

1. In attuazione del decreto legislativo n. 32/1998, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, strumenti di programmazione di durata quadriennale in materia di distribuzione di carburanti.

Art. 13.

Disposizioni particolari

1. I comuni di cui alla lettera l), comma 2, dell'art. 3 possono autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e sono esentate dai tributi regionali.

2. I comuni, sentite le associazioni di categoria del commercio - maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono autorizzare la deroga alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale che è di norma obbligatoria.

3. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni caso contrario il sindaco ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

4. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

5. Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 114/1998 si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

Art. 14.

Norma transitoria e di prima applicazione

1. Preliminarmente all'esame delle domande di cui ai commi 3 e 5, le domande di cui all'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 sono esaminate e decise con provvedimento espresso in conformità alle norme previgenti all'entrata in vigore della presente legge, e di tali decisioni si tiene conto ai fini delle valutazioni successive di conformità agli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2, lettera f).

2. Ai soggetti cui sono rilasciati i nulla-osta regionali ai sensi del comma 1 e le successive autorizzazioni comunali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I termini di cui all'art. 5, per l'indizione della conferenza di servizi per l'esame delle domande di cui all'art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998, presentate entro il 24 aprile 1998, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. Entro trenta giorni dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale i proponenti possono integrare le domande mediante invio di ulteriore documentazione al comune.

4. Le domande eventualmente presentate dopo il 24 aprile 1998 e prima della data di adeguamento della normativa urbanistica comunale sono nulle.

5. I termini di cui all'art. 5, per l'indizione della conferenza di servizi per l'esame delle domande presentate dopo l'emanazione del programma triennale e dei criteri di programmazione urbanistica, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale.

6. I termini per l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 5 che, in base alla classificazione introdotta dal decreto legislativo n. 114/1998 rientrano nella media distribuzione, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. In caso di concorrenza tra le domande, hanno priorità le domande di cui al comma 3.

7. Fino alla data di esecutività dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lettera m), i comuni, al fine di consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane, definiscono i criteri di valutazione dell'impatto commerciale e urbanistico dei nuovi esercizi, anche con riferimento a singole zone, in base ai quali sono sospesi gli effetti delle comunicazioni di inizio di attività degli esercizi di vicinato.

8. Per un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fatti salvi gli eventuali diversi termini derivanti dall'approvazione del programma triennale concernente gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica, i comuni possono sospendere con provvedimento espresso gli effetti della comunicazione di apertura di esercizi di vicinato interessante centri storici e aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, se non compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano.

9. Fino alla pubblicazione da parte della Regione dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché del relativo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salva la verifica della congruità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria è atto dovuto l'autorizzazione all'apertura e/o all'ampliamento di un esercizio di vendita al dettaglio qualora la

domanda sia accompagnata da impegno scritto al reimpiego del personale già operante negli esercizi da concentrare o accorpate e qualora rientri in uno dei seguenti casi:

a) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato operanti nel comune e già autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, alla vendita di generi di largo e generale consumo, considerati nella loro superficie massima prevista nel comune per tali esercizi e fino al limite massimo di superficie di vendita vigente nel comune per le «medie strutture di vendita»;

b) concentrazione o accorpamento di una media struttura operante nel comune e già autorizzata, con esercizi di vicinato operanti nel comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, fino al limite massimo di superficie di vendita vigente nel comune per le medie strutture di vendita;

c) concentrazione e accorpamento di medie strutture di vendita esistenti ed operanti nel comune e autorizzate, nel rispetto dei limiti dimensionali massimi previsti nel comune interessato per le medie strutture di vendita;

d) trasferimento di esercizi di vendita esistenti nel territorio comunale entro i limiti di superficie vigenti nel comune per le medie strutture di vendita.

10. Fino alla data di esecutività dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lettera o), ciascun comune può applicare, anche per singole zone, i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 114/1998, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, in base a specifiche caratteristiche socio-economiche.

11. Restano in vigore sino ai provvedimenti di attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 le disposizioni vigenti in materia di saldi e di liquidazioni e promozioni.

12. I termini stabiliti dai comuni per la formazione del silenzio assenso di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998, relativamente alle medie strutture, decorrono trascorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli eventuali diversi termini previsti nel programma di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

13. Fino alla emanazione delle norme regionali di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998 e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data del presente atto, salvo diverso termine assegnato ai sensi di legge alla Regione per l'emanazione delle predette norme, al commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Fino all'emanazione del provvedimento regionale di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diverso termine assegnato ai sensi di legge alla Regione per l'emanazione del predetto provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica.

15. In sede di prima applicazione della presente legge, il primo programma concernente gli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ha validità di un anno.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi di riforma della disciplina del commercio e di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 2.320.000.000 di cui:

a) L. 1.800.000.000 per le spese in capitale per la costituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva di cui all'art. 7;

b) L. 220.000.000 di parte corrente per l'osservatorio per monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva di cui all'art. 7;

c) L. 300.000.000 per le attività di assistenza tecnica formazione ed aggiornamento svolta dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 9.

2. Alle spese per l'attività di programmazione e di monitoraggio della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 12, si provvede con le somme annualmente stanziati sul capitolo 3.4.2.1.1454 dello stato di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi finanziari, la cui descrizione è così modificata «Spese per l'attività di indizzo programmatico e per il monitoraggio della rete di distribuzione dei carburanti».

3. All'onere di L. 2.320.000.000 di cui al comma 1, si provvede per L. 1.800.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, utilizzando all'uopo lo stanziamento previsto alla voce 3.4.2.2.9695; per L. 520.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alle voci 3.4.2.1.9091 e 3.4.7.1.9030 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

a) nell'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.4.2.2.4803 «Costituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.800.000.000;

b) nell'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.4.2.1.4961 «Spese per l'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 220.000.000;

c) nell'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.4.2.2.4804 «Contributi per l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

Art. 16.

Abrogazioni

1. La legge regionale 24 dicembre 1997, n. 49 «Indirizzi per la programmazione regionale delle grandi superfici di vendita» è abrogata.

2. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione di cui all'art. 12 abrogata la legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 «Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione».

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 luglio 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 1999 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 19 luglio 1999, prot. n. 20602/2023).

99R0683

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1999, n. 15.

Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche di leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, urbanistica, opere pubbliche

1. Alla legge regionale 13 luglio 1984, n. 35 «Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento» sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Contributi alle province*). — 1. La Regione concede alle province contributi in capitale *una tantum* per programmi di sviluppo, per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento e per la loro manutenzione.

2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni della giunta regionale previste dall'art. 4, comma 2, le province presentano un piano tecnico-finanziario nel quale sono specificati gli interventi necessari all'istituzione o all'adeguamento del proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione.

3. La giunta regionale delibera il riparto dei contributi, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2.

4. Con l'approvazione del piano di riparto, la Regione attribuisce alle province le apparecchiature periferiche già acquistate in attuazione del piano deliberato dal consiglio regionale il 30 novembre 1978, n. II/945.»;

b) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Realizzazione delle attività di coordinamento*). — 1. La giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto, alla manutenzione, alla gestione delle apparecchiature relative a sistemi di telemisura e delle attrezzature tecniche, ad acquisire servizi, studi e ricerche per il coordinamento, lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale, nonché a provvedere alla diffusione dei dati raccolti.»

2. Alla legge regionale 28 aprile 1984 n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento» sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, così come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34», è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Contributi per opere di disinquinamento*). — 1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a:

a) province;

b) comuni;

c) comunità montane;

d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici;

e) aziende speciali;

f) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.»;

b) l'art. 2, così come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera b) della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Misure dei contributi). — 1. I contributi sono concessi:

a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

c) in conto capitale e annualità, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi in uno o più comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti ed in uno o più comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti.»;

c) il comma 2 dell'art. 3, così come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La giunta regionale determina l'ammontare complessivo del contributo per ciascuna opera, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.»;

d) l'art. 4, così come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera d), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Procedure). — 1. L'erogazione dei contributi in conto capitale è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".

2. L'erogazione dei contributi in annualità è disposta, sulla base del piano di ammortamento ed in conformità alle norme stabilite nella presente legge, con decreto del direttore generale della competente direzione.».

3. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 «Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183"» sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Organizzazione). — 1. Le competenze di cui all'art. 2 sono esercitate dalla giunta regionale attraverso il servizio di cui all'art. 4, che a tal fine si avvale del servizio di igiene pubblica del settore sanità ed igiene, dei servizi e dei presidi delle A.S.L. deputati alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, del competente servizio del settore ambiente ed ecologia e, ove occorra, del servizio protezione civile e dei servizi competenti dell'industria e del lavoro, fino all'attivazione dell'agenzia regionale per l'ambiente.»;

b) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

c) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale ai fini della partecipazione regionale alla conferenza di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, effettua, tramite il servizio di cui all'art. 4, un esame della notifica e del rapporto di sicurezza ad esso allegato, di ogni azienda, in istruttoria presso i competenti ministeri.»;

d) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, l'ente procedente, al fine di acquisire un parere concertato con gli enti interessati, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo."»;

e) il comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 si avvale direttamente dei servizi e dei presidi di prevenzione delle A.S.L. fino all'attivazione dell'agenzia regionale per l'ambiente.»;

f) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65, e 30 maggio 1985, n. 67, è istituita presso ogni presidio multizonale di igiene e prevenzione delle A.S.L. della Regione Lombardia la sezione operativa di pronto intervento (SOPI), per interventi tesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica e l'integrità ambientale, nonché per interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile.»;

g) il comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«3. Le banche dati di cui al precedente comma sono messe a disposizione delle sezioni operative di pronto intervento di cui all'art. 11.»;

h) il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, anche su specifica proposta e sollecitazione delle amministrazioni locali interessate, qualora valuti incompatibile la presenza di un'attività produttiva con le esigenze della tutela della salute umana e dell'ambiente, predispone, in collaborazione con le aziende interessate e sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di rilocalizzazione, od eventualmente di riconversione, della suddetta attività.».

4. Alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica» è apportata la seguente modifica:

a) il terzo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale delibera il riparto del fondo di cui al precedente primo comma, stabilendo la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza.».

5. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano delle cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 5, comma 1, o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui agli articoli 7 e 8.»;

b) la lettera e), comma 2, dell'art. 11 è abrogata;

c) la lettera g), comma 1, dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

«g) il programma economico e finanziario»;

d) all'art. 29 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di violazione delle norme di cui all'art. 35, commi 2 e 3.»;

e) il comma 2 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

«2. La deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.»;

f) l'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (Interventi estrattivi in fondi agricoli). — 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento

delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a mc. 500 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della loro manutenzione, sono soggetti all'autorizzazione regionale ai fini della commercializzazione del materiale estratto. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3, si applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1.;

g) il comma 3 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti, anche in deroga alle previsioni del piano cave»;

h) il comma 4 dell'art. 37 è abrogato;

i) il comma 1 dell'art. 41 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio dell'attività estrattiva di cava la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20, secondo comma, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dall'art. 100, quinto comma, dello stesso decreto legislativo n. 624/1996.»;

l) il comma 3 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri conseguenti alle spese per l'organizzazione dei corsi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 41, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2 "Formazione professionale"».

6. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 «Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali» è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l'erogazione dell'intero contributo, entro mesi 15 dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Qualora, per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a 9 mesi.»

7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale» è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina del collaudatore compete al presidente della giunta regionale o all'assessore competente in materia di lavori pubblici, se delegato; i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori, spettano al direttore generale competente in materia o al dirigente del servizio competente, se delegato, quando si riferiscono a:

a) opere di competenza della Regione;

b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore all'85% del costo dell'opera.»

8. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 13 «Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale» è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Apertura al credito). — 1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle medesime opere, il direttore generale

o il dirigente del servizio competente, se delegato, può decretare aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.»

9. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 1, così come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto annualità per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a:

a) province;

b) comuni;

c) comunità montane;

d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici;

e) aziende speciali;

f) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.»;

b) l'art. 2, così come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera b), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Misure dei contributi). — 1. I contributi a fondo perduto sono concessi:

a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

c) in conto capitale e annualità, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi in uno o più comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti ed in uno o più comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti.»;

c) l'art. 4, così come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera d), della legge regionale n. 1/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Procedure). — 1. L'erogazione dei contributi in conto capitale è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale"».

2. L'erogazione dei contributi in annualità è disposta, sulla base del piano di ammortamento ed in conformità alle norme stabilite nella presente legge, con decreto del direttore generale della competente direzione.»

Art. 2.

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia scolastica e in materia di gestione del diritto allo studio nelle università non statali

1. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica» è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. A decorrere dall'attuazione del piano ordinario dell'anno 1998, all'erogazione dei contributi relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1 lettere a) e b), limitatamente ai soli comuni, provvede il direttore generale competente nei termini indicati dall'art. 17 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40, in deroga all'art. 45 comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale". Tali enti beneficiari sono tenuti ad osservare oltre a quanto pre-

visto dall'art. 112 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", anche gli adempimenti del predetto art. 17 della legge regionale n. 40/1974».

2. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario» è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Coordinamento tra Regione e università per le attività di comune interesse). — 1. La Regione e le università possono stipulare, anche sulla scorta delle risultanze della conferenza di cui all'art. 10 della legge n. 390/1991, una o più convenzioni-quadro al fine di coordinare le attività inerenti il diritto allo studio affidate dalla legge medesima alle rispettive competenze.

2. Le convenzioni-quadro prevedono un razionale ed efficace sistema di reciproca informativa in ordine ai rispettivi programmi in materia di diritto allo studio o che comunque abbiano riflessi sugli assetti di tali servizi ed una preventiva consultazione sull'attuazione di detti programmi. Le convenzioni possono altresì prevedere azioni comuni nei settori di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio da disciplinarsi puntualmente in apposite convenzioni applicative. Le convenzioni devono comunque salvaguardare l'autonomia degli enti convenzionati e, di norma, prevedere un concorso equilibrato nelle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni stesse.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera le convenzioni-quadro; il direttore della direzione generale competente è autorizzato alla stipulazione delle convenzioni medesime.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in occasione dell'approvazione del piano di cui all'art. 35, la giunta regionale delibera in ordine alle richieste formulate dalle università di affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio o di parte di essi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/1991.

5. L'eventuale attribuzione della gestione dei servizi alle università è regolata da apposite convenzioni di durata coincidente con quella del piano triennale e il cui schema tipo è approvato dalla giunta regionale.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 definiscono criteri e modalità della gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati alle università, dando priorità all'attribuzione alle università dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle università convenzionate ai sensi dei commi 4 e 5.»

3. Alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 48 «Schema tipo di convenzione per la gestione diretta da parte delle università non statali dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Le università che gestiscono per affidamento dalla Regione, ai sensi della presente legge, i servizi per il diritto allo studio, sono equiparate agli I.S.U. ai fini della normativa in materia di accordi di programma e piani attuativi per la realizzazione di strutture destinate agli studenti.»

b) il comma 3 dell'art. 1 è abrogato;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Procedure). — 1. Le università interessate formulano alla giunta regionale la richiesta di affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio in ambito universitario.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono deliberate dai competenti organi dell'università.

3. La gestione dei servizi può essere affidata attraverso il convenzionamento, e nell'osservanza dei rispettivi statuti, anche a consorzi di università, individuando un unico soggetto gestore.

4. La durata della convenzione è coincidente con quella del piano triennale di cui all'art. 35 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le università ed i consorzi tra le stesse che abbiano ottenuto per convenzione l'affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio presentano annualmente alla competente struttura regionale una relazione dettagliata sugli esiti delle iniziative e delle attività condotte.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 40, comma 5, della legge regionale n. 33/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.»

d) l'allegato A è abrogato.

4. Per la presentazione delle richieste e l'approvazione dello schema tipo di convenzione di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 48/1997, così come sostituito dal comma 4, lettera c), i termini sono fissati rispettivamente in giorni sessanta e trenta, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 «Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine» è apportata la seguente modifica:

a) nel comma 1 dell'art. 2 le parole «non più di dieci giornalisti» sono sostituite dalle parole «non più di dodici giornalisti».

Art. 3.

Modifiche di leggi regionali in materia di attività produttive e in materia di artigianato

1. Alla legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 «Disciplina delle attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge regionale è sostituito dal seguente:

«Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico»;

b) il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge disciplina l'accesso, l'abilitazione e l'esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico.»

c) i commi 3 e 4 dell'art. 1 sono abrogati;

d) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Accesso alle professioni turistiche). — 1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico previo ottenimento dell'abilitazione rilasciata alternativamente a seguito di:

a) superamento dell'esame di idoneità relativo a ciascuna professione sostenuto ai sensi della presente legge;

b) superamento dell'esame di accertamento di idoneità effettuato dopo la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni.»

e) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico). — 1. Il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, finalizzate all'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni giudicatrici previste dall'art. 4.

2. Ogni anno il direttore della direzione generale competente, con proprio decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, insieme ad un fac-simile di domanda, indice la sessione d'esame per l'anno in corso, fissa le modalità di partecipazione e di effettuazione delle prove, nonché i termini entro i quali presentare le domande.

3. Sono esonerati dall'obbligo del possesso dell'abilitazione:

a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da là provenienti nell'esercizio della loro attività in accompagnamento di stranieri;

b) coloro che svolgono non professionalmente l'attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali; religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;

c) coloro che nell'ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico e culturale della Lombardia;

d) coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di trasporto.

4. Per l'esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della U.E., si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391 "Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".

5. Per l'esercizio della professione da parte di una guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro stato membro della U.E., si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".;

f) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame*). — 1. Il direttore della direzione generale competente con proprio decreto, nomina le commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico.

2. La commissione d'esame per guida turistica è composta da un dirigente che la presiede, due esperti di storia dell'arte, un docente di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

3. La commissione d'esame per accompagnatore turistico è composta da un dirigente che la presiede, un docente di geografia, due docenti di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

4. Le commissioni d'esame sono integrate, per la prova orale, da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un membro supplente che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dal direttore generale o dal dirigente delegato, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

6. Ai membri esterni della commissione competono le indennità stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 "Revisione dell'ordinamento del personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.»

g) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Requisiti di ammissione all'esame*). — 1. I requisiti per l'accesso all'esame di idoneità sono:

a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro della U.E. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;

b) la residenza in un comune della Regione Lombardia;

c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto.

2. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dall'amministrazione competente.»;

h) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla giunta regionale — direzione generale competente — entro i termini stabiliti nel decreto, di cui al precedente art. 4, con il quale viene indetta la sessione d'esame.»;

i) la lettera b) del comma 1, dell'art. 7 è abrogata;

l) i commi 5 e 6 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il direttore della direzione generale competente, riscontra la regolarità e la validità delle procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione rispettivamente di guida turistica e di accompagnatore turistico.

6. Il direttore della direzione generale competente rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione valido all'esercizio della professione, con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle rela-

tive capacità tecniche, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, l'indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l'abilitazione.»;

m) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici*). — 1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi numerati progressivamente istituiti presso la direzione generale competente ed annualmente pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico, è rilasciato dal direttore della direzione generale competente, all'atto dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche del tesserino di cui al precedente comma sono determinate con decreto del direttore della direzione generale competente.

4. Il tesserino nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla persona.»;

n) l'art. 10 è abrogato;

o) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Divieti*). — 1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale.

2. Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi e simili.

3. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.»;

p) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Agevolazioni per le guide turistiche*). — 1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di abilitazione, nell'esercizio della loro professione, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 concernente "Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri", in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio provinciale per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.»;

q) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Sanzioni*). — 1. Alle violazioni delle disposizioni vigenti i comuni applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per l'esercizio dell'attività di guida turistica ed accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione da L. 2.000.000 a L. 8.000.000;

b) per chiunque si avvalga di soggetti non abilitati per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000.

c) per il mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000.»;

r) il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«1. La vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono delegate ai comuni.».

2. Alla legge regionale 7 giugno 1980 n. 89 "Finanziamento delle proloco iscritte all'albo regionale" è apportata la seguente modifica:

a) il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"La giunta regionale approva, entro il mese di febbraio di ogni anno, il piano dei contributi, secondo i criteri di priorità stabiliti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, nell'ambito degli obiettivi generali ivi previsti".

3. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia" sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Programmi attuativi*). — 1. La giunta regionale, in conformità agli indirizzi, priorità e criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 35, su proposta della direzione generale competente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 34, approva i programmi attuativi necessari per la realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge concedendo altresì i relativi contributi.»;

b) l'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Termini*). — 1. Le domande inerenti all'intervento di cui all'art. 20 devono essere presentate entro il 31 gennaio successivo alla data di costituzione; analogamente entro il 31 gennaio vanno presentate le domande relative all'art. 21 riguardante il fondo consortile o il capitale sociale.

2. Le domande di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 17, comma 1, vanno presentate non oltre sessanta giorni prima dell'avvio dell'operazione o dell'inizio della manifestazione.

3. Analogamente le domande inerenti agli interventi di cui all'art. 23 vanno presentate entro sessanta giorni dalla data di intervenuta esecutività delle convenzioni previste dal medesimo articolo.»;

c) il comma 2 dell'art. 42 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere, per gli interventi che hanno carattere pluriennale, obbligazioni a carico degli esercizi futuri, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle sole obbligazioni che vengono a scadenza in corso del relativo esercizio.».

Art. 4.

Modifiche di leggi regionali in materia di sanità ed interventi sociali

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria» è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Forme di contrattazione*). — 1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi vengono stipulati con contraenti scelti con procedura di evidenza pubblica:

a) attraverso procedure aperte (pubblici incanti);

b) attraverso procedure ristrette (licitazioni private, appalto-concorso);

c) nei casi espressamente consentiti, attraverso procedure negoziate (trattativa privata).

2. Oltre ai casi previsti dal comma 3 dell'art. 6 della direttiva 93/36/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizio", è ammesso il ricorso alla trattativa privata per contratti di fornitura di beni o di appalto di servizi di importo stimato non superiore a 200.000 ECU, al netto dell'IVA. I soggetti invitati a partecipare alla trattativa privata non possono essere meno di tre.

3. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nella deliberazione di indizione.

4. Nell'ambito delle procedure ristrette, la scelta della forma dell'appalto-concorso deve recare la specificazione dei contenuti progettuali che la giustificano.

5. Fatte salve le normali forme di contrattazione previste nei commi precedenti, è consentito provvedere direttamente, secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di beni e servizi non previsti negli atti di programmazione di cui all'art. 4, comma 5, fino ad un importo massimo di 20 milioni al netto di IVA.

6. Gli enti del settore sanità e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) possono, in via ordinaria, acquisire direttamente beni e servizi per importi non superiori a 200.000 ECU, al netto di IVA.

7. La giunta regionale ridetermina, ogni due anni, il valore relativo agli acquisti di cui al comma 5, in conformità agli indici ISTAT a livello nazionale, di andamento del costo della vita.».

2. L'attività sanitaria svolta presso strutture pubbliche o private è subordinata al possesso dei requisiti individuati dalla normativa statale vigente ed al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale, che si avvale, per tale funzione, degli organismi di verifica delle A.S.L.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con propria deliberazione, comunicata per conoscenza alla commissione consiliare competente, stabilisce:

a) l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie di cui al precedente comma 2;

b) le modalità di verifica del possesso e della permanenza dei requisiti necessari per esercizio di attività sanitaria;

c) modalità per la raccolta e l'aggiornamento dei dati inerenti le strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie dandone comunicazione alla commissione consiliare competente.

4. La giunta regionale può inoltre stabilire, con propria deliberazione, comunicata per conoscenza alla commissione consiliare competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, requisiti minimi integrativi rispetto a quelli individuati dalla normativa statale vigente, nonché i requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dalla normativa statale.

5. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 79 «Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori extra ospedalieri di analisi mediche» a scopo diagnostico sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2; il comma 2 dell'art. 2; l'art. 3; l'art. 4; l'art. 5; il comma 3 dell'art. 7; l'art. 9; l'art. 10; l'ottavo alinea del comma 1 dell'art. 11; il primo e il quinto alinea del comma 1 dell'art. 18 sono abrogati.

6. Alla legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 «Disciplina per l'autorizzazione alla vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi» è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 6 è abrogato.

7. Alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 7 «Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza - convenzioni» sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26; le parti 1ª e 2ª dell'allegato 1, ad esclusione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 della parte 2ª; gli allegati 2, 3 e 4 sono abrogati.

8. Le leggi, di cui ai commi 5, 6 e 7, sono abrogate alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 3.

9. Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia» è apportata la seguente modifica:

a) il comma 6 dell'art. 55, così come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 25 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1/1986», è così sostituito dal seguente:

«6. Ai commissari straordinari la cui nomina è riservata alla Regione, secondo quanto previsto dalla lettera b) del precedente primo comma, spetta per lo svolgimento del mandato, a carico del bilancio dell'istituzione amministrata, un'indennità per ogni giornata di effettiva presenza presso la sede dell'istituzione, nella misura determinata con provvedimento della giunta regionale in rapporto alla classificazione ed alla categoria dell'IPAB; ai commissari che non risiedono nei comuni ove ha sede l'istituzione spetta altresì, parimenti a carico del bilancio dell'istituzione amministrata, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di missione secondo le norme vigenti. Nel caso di accertata insussistenza da parte dell'I.P.A.B. amministrata di risorse economico-patrimoniali sufficienti, alla copertura degli oneri di cui trattasi provvede direttamente la giunta regionale.».

10. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni è apportata la seguente modifica:

a) il primo periodo del comma 3 dell'art. 2, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 agosto 1998, n. 15 «Istituzione dell'A.S.L. di Vallecambonica Sebino. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 31/1997» è sostituito dal seguente:

«3. Gli ambiti territoriali delle A.S.L. coincidono con le circoscrizioni delle province escluse fatta per il comune di San Colombano al Lambro, che fa parte integrante della A.S.L. di Lodi, e per i comuni di appartenenti all'A.S.L. di Vallecambonica-Sebino come indicato dal presente articolo.»

Art. 5.

Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale, al collocamento a riposo dei dirigenti nonché alle nomine di competenza regionale.

1. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«b) strutture temporanee connesse alla realizzazione di interventi che possono richiedere l'integrazione tra diverse unità organizzative. I provvedimenti istitutivi delle suddette strutture stabiliscono la loro durata, gli oneri finanziari aggiuntivi e le altre modalità di cui al successivo art. 11.»;

b) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti delle strutture organizzative permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato.»;

c) il comma 4 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«4. I servizi e gli uffici sono istituiti su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale. La definizione delle relative competenze ed aree di attività costituiscono parte integrante del provvedimento istitutivo insieme agli oneri finanziari aggiuntivi.»;

d) la lettera b) del comma 2 e la lettera b1) del comma 3 dell'art. 24 sono abrogate;

e) il comma 6 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«6. L'organico complessivo della dirigenza delle strutture della giunta regionale è contenuto nel limite di 370 unità.»;

f) il comma 7 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

«7. La giunta regionale, può attribuire a dirigenti già titolari di strutture dirigenziali l'incarico di direttore di funzione di cui alla lettera a2) del comma 3 dell'art. 24. Detto incarico può essere assegnato complessivamente sino ad un massimo di 23 unità, di cui fino ad un massimo di 17 unità, con funzioni vicarie dei direttori generali, corrispondenti alle direzioni generali istituite ed operanti presso la giunta regionale, e ulteriori 6 unità da assegnare alle tre direzioni generali di funzionamento, con compiti di raccordo interfunzionale in materia di programmazione strategica, adeguamento strutturale, assegnazione delle risorse e connessi adeguamenti normativi. Le modalità di attribuzione dell'incarico sono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, dell'art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della giunta regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della giunta regionale. I suddetti incarichi sono svolti nell'ambito della direzione generale di riferimento e hanno durata non inferiore all'anno e non superiore ai 5 anni, rinnovabili. Il trattamento economico è rapportato ad una percentuale compresa tra il 70% e l'80% di quello spettante al corrispondente direttore generale. In ogni caso il contratto di diritto privato che regola il suddetto rapporto, deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata.»;

g) l'art. 15 è abrogato; gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità sino al conseguimento degli obiettivi assegnati ai corrispondenti progetti e decadono comunque al 31 dicembre 1999;

h) il comma 2 dell'art. 36 è sostituito dal seguente:

«2. Le unità operative organiche di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 10, sono costituite con provvedimento di ciascun direttore generale, acquisito il parere conforme del rispettivo componente della giunta, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 dell'art. 11. I responsabili delle suddette strutture sono nominati con provvedimento del rispettivo direttore generale sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.»

2. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 21 e al comma 8 dell'art. 26 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, così come rispettivamente sostituiti dall'art. 7, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 «Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario», si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16.

3. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile una o più volte per la medesima direzione generale, purché la durata dell'incarico non superi complessivamente i dieci anni. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 6, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico o con la contestuale cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di tre componenti l'ufficio di presidenza; in tali casi l'effetto estintivo si verifica dalla data di conferimento del nuovo incarico per la medesima direzione generale.»;

b) il comma 2 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio di presidenza in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico specialistico e per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici.»;

c) il comma 7 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico di cui all'art. 17 comma 3, lettera a), punto a2 e lettera b), punto b1 viene attribuito per analogia, con le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico può essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non superiore a 4 unità. I suddetti incarichi, che sono svolti nell'ambito delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale, rinnovabile. Quando l'incarico è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.»;

d) dopo il comma 7 dell'art. 21, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Ai titolari dell'incarico di cui all'art. 17 comma 3, lettera a), punto a2 possono anche essere attribuite funzioni vicarie dei direttori generali. In tale caso, il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo del consiglio regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della Regione Lombardia.»;

e) il comma 6 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra i dipendenti regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente»;

f) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Gestione flessibile del personale e finanziamento dell'area delle posizioni organizzative). — 1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività previsto dal C.C.N.L. relativo al 1999, è costituito tenendo conto anche dei risparmi derivanti dalla non copertura dei posti della dotazione organica nonché delle risorse aggiuntive specificatamente previste in bilancio per le finalità di cui al comma 3.

2. Per gli anni successivi il fondo così determinato potrà essere ulteriormente incrementato in relazione ai risparmi derivanti dalla mancata copertura dei posti della dotazione organica.

3. La maggiorazione di cui ai precedenti commi è finalizzata, con le modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, ad attuare misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze organizzative derivanti dalle attività degli organi istituzionali del consiglio regionale nonché al finanziamento dell'area delle posizioni organizzative.»

g) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«b) unità di supporto specialistico (staff).

Sono unità organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi.»

4. Le disposizioni di cui al comma 3 lettere a), b), c), e) del presente articolo, e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 2 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21.

5. Alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 47 «Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi relativi ai livelli funzionali dal sesto all'ottavo. Modifiche dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario" e dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 "Norme in materia di indennità ai componenti di commissione, comitati o collegi comunque denominati"» è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 1 è abrogato.

6. Alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale» sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 4, 6, 7, 11 e 12 sono abrogati.

7. Alla legge regionale 25 agosto 1979, n. 50 «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali» sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono abrogati.

8. Ai dirigenti del ruolo del consiglio e della giunta regionale aventi titolo al collocamento a riposo, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda per essere collocati a riposo entro il 31 dicembre 1999, sarà corrisposto entro il primo trimestre del 2000 una indennità aggiuntiva «una tantum» pari ad una annualità delle competenze fisse aumentate della retribuzione di posizione in godimento alla data di presentazione della domanda.

9. Ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva così come definita dal comma 8, sono fatte salve le domande di collocamento a riposo già presentate ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 2/1999.

10. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 «Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario» è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 7 è abrogato.

11. Alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 1 come modificato dall'art. 4, comma 13, lettera a) della legge regionale n. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni connesse a:

a) la titolarità di uffici o di cariche, ivi comprese quelle di rilevanza statutaria; nel caso sia prevista la titolarità della carica di consigliere regionale, il consiglio provvede a norma dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 69 del regolamento interno;

b) motivate specifiche esigenze politico-amministrative, per cui la rappresentanza della Regione è affidata, con deliberazione della giunta regionale, al suo presidente o ad un assessore, in ragione dell'incarico ricoperto;

c) l'esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.»

b) dopo il comma 3 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) del comma 3, provvedono motivatamente l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale.»

«3-ter. Alla cessazione, per qualsiasi causa dalle cariche o dagli uffici, o dalla funzione ricoperta presso l'amministrazione regionale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, consegue la decadenza del soggetto nominato o designato dall'incarico ricoperto presso l'ente od organismo esterno alla Regione; gli organi regionali competenti provvedono alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione.»

«3-quater. Le nomine e designazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché le cessazioni dalle cariche e dagli uffici di cui al comma 3-ter sono comunicate al consiglio regionale.»

c) al comma 1 dell'art. 4 dopo la parola «proposte» sono inserite le parole «dalla giunta regionale.»;

d) dopo il comma 9 dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché dell'art. 5, e dell'art. 8, comma 2, lettera a), non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.»

e) la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«a) i membri del parlamento nazionale ed europeo;»;

f) la lettera f) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«f) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, escluse le nomine o designazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera c).»;

g) il comma 4 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. È comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.»;

h) dopo il comma 1 dell'art. 12 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Alla cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere regionale consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; gli organi regionali competenti provvedono alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica.»;

i) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Funzioni sostitutive*). — 1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'art. 12, comma 1, qualora il consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, il presidente della giunta provvede:

a) alla nomina di un commissario per gli enti dipendenti dalla Regione che dura in carica per un periodo non superiore a novanta giorni durante il quale vengono riavviate le procedure di cui alla presente legge;

b) alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) qualora nei cinque giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per il commissariamento il consiglio non si sia espresso, provvede alla nomina il presidente della giunta regionale.

3. Negli altri casi, compresi i collegi dei revisori dei conti, provvede il presidente del consiglio entro il termine di cui al comma 1.

4. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'art. 4, fermo restando l'acquisizione del parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8.

5. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate per le nomine o designazioni di competenza della Regione in organismi di nuova costituzione nel caso in cui gli organi competenti non si esprimano nei termini generali di legge.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono adottate dall'ufficio di presidenza del consiglio d'intesa con la giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni che istituiscono l'organismo.»

12. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 «Nuovo ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione - I.Re.F.» è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«5. Ai consiglieri di amministrazione dell'ente spetta l'indennità stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'istituzione del fondo per l'assegnazione agli enti locali delle risorse necessarie per far fronte alle spese gestionali inerenti le funzioni conferite ai sensi della legge n. 59/1997 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 872.360.000.

2. Alla determinazione delle spese di cui al precedente comma si provvederà per gli anni successivi con legge di bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'onere di L. 872.360.000 di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo: 1.3.1.1.4908 «Fondo per le funzioni delegate ai sensi della legge n. 59/1997» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 872.360.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 872.360.000.

Art. 7.

Abrogazioni delle leggi regionali i cui effetti sono esauriti

1. Sono abrogate le leggi regionali di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 agosto 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 1999 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 2 agosto 1999, prot. n. 20102/2127).

(Omissis).

99R0811

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 1999, n. 1.

Modifica al Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 concernente: «Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 18 del 16 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Al termine del primo comma dell'art. 16 del Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto di seguito il seguente periodo:

«I cacciatori residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore ad 1/13 ettari, possono usufruire, previo pagamento di una ulteriore quota di L. 50.000, di altre cinque giornate per la caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate utilizzando il sistema di cui all'art. 18».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 1999

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale il 27 aprile 1999 ed è divenuto esecutivo a seguito della decisione della C.C.A.R. n. 2 del 26 maggio 1999.

99R0691

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 1999, n. 2.

Regolamento di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento i locali ove si esercitano le attività indicate all'art. 12 della legge regionale n. 49 dell'8 ottobre 1992 e nel seguito definiti «palestre».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si fa riferimento ai termini, alle definizioni generali, ai singoli grafici di prevenzione incendi ed alle tolleranze dimensionali di cui ai decreti del Ministero dell'interno 30 novembre 1983 e 18 marzo 1996, art. 2, ed alle seguenti ulteriori definizioni:

palestra: locale chiuso ove si svolgono le attività motorio-ricreative;

attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal C.O.N.I., incluse quelle praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica. L'elenco delle discipline riconosciute dal C.O.N.I. è tenuto ed aggiornato annualmente dal comitato regionale del C.O.N.I.;

attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali non riconosciute dal C.O.N.I.;

compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d'uso ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;

limite di compensabilità: limitazione posta alla possibilità di attuare la compensabilità di superfici di ambienti con medesima destinazione d'uso; tale limite è calcolato sulla base del rapporto (di volta in volta determinato dal presente regolamento) tra l'ambiente più grande e l'ambiente più piccolo;

frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi, in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d'uso;

capienza: massimo affollamento contemporaneo (MAC) di utenti e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività motorio-ricreative.

Art. 3.

Determinazione della capienza delle palestre

1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 mq.

2. Con riferimento alla capienza, determinata nel modo di cui al comma 1, devono risultare soddisfatti anche tutti i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento riferiti a:

superficie degli spogliatoi;

dotazione dei servizi igienico-sanitari;

dimensionamento del sistema delle vie di uscita;

rapporto aereazione naturale/superficie degli spazi di attività motorio-ricreativa.

3. La capienza di ciascuna palestra viene definitivamente determinata assumendo come valore il risultato minimo tra quelli derivanti a seguito dei calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.

4. La capienza deve risultare da apposita dichiarazione allegata alla comunicazione di inizio di attività, di cui al successivo art. 15, e deve essere esposta in modo ben visibile all'ingresso della palestra.

Art. 4.

Ubicazione

1. L'ubicazione delle palestre, ad eccezione di quelle risultanti in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, deve essere stabilita tenendo conto della normativa vigente in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti da detta normativa, gli utenti sono considerati come spettatori.

Art. 5.

Sistema delle vie d'uscita

1. Le palestre con capienza superiore a 50 sono realizzate o adeguate in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.

2. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 cm, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 cm. Le palestre risultanti in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, che non potessero adeguarsi alla presente disposizione per effetto di vincoli disposti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 sugli immobili in cui risultino ubicate, sono esonerate dall'obbligo di adeguarsi, sempre che la larghezza dell'uscita non risulti inferiore a 80 cm: la loro capienza, in tal caso, non può essere superiore a 20.

3. Ove reso tecnicamente possibile, per le palestre con una sola uscita, è raccomandata la realizzazione di una seconda uscita in posizione contrapposta alla prima.

4. L'apertura delle porte deve sempre essere nel senso dell'esodo con azionamento a semplice spinta; tali porte non devono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.

5. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Art. 6.

Accessi

1. Eccezione fatta per le palestre risultanti in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, gli spazi di attività non devono avere accessi diretti dall'esterno, ovvero dagli spogliatoi.

Art. 7.

Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto

1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso, salvo quanto disposto dai commi successivi.

2. Per palestre con capienza superiore a 10, la superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, si ottiene applicando la formula:

$$7,5 \times \sqrt{\frac{\text{capienza}}{2}}$$

3. La superficie minima per ognuno dei due spogliatoi, applicabile a palestre con capienza fino a 10, è di 1,6 mq a persona, con un minimo di 6,4 mq

4. Gli spogliatoi devono essere forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un W.C., un lavabo e due posti doccia ogni 24 utenti o frazione.

5. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50. In tal caso il limite di compensabilità è pari a 1,5.

6. Non è ammessa la compensabilità degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.

7. Ferma restando la quantità complessiva di dotazioni igieniche e docce richiesta dal presente regolamento, è ammessa la frazionabilità degli spogliatoi, purché sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,4 mq. Ogni locale adibito a spogliatoio deve essere dotato almeno di un W.C., un lavabo e un posto doccia.

8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50 possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti: è fatto obbligo in tal caso di esporre in modo ben visibile all'ingresso della palestra gli orari di accesso suddivisi per sesso.

Art. 8.

Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto

1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi per gli istruttori e, per gli addetti distinti per sesso, salvo quanto disposto dal comma successivo.

2. Gli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti, con relativi servizi igienici non sono obbligatori per le palestre con capienza fino a 50. In tal caso gli spogliatoi per gli utenti di cui all'art. 7 devono sempre essere non meno di due.

3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti è pari a 12,8 mq ogni 50 utenti della palestra, o frazione di 50.

4. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli addetti deve essere fornito di dotazioni igieniche, composte da un W.C., da un lavabo e da un posto doccia ogni 50 utenti della palestra, o frazione di 50.

5. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza non superiore a 50. In tal caso, il limite di compensabilità è pari a 1,5.

Art. 9.

Pronto soccorso

1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre devono essere dotate di un locale, che può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario, dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio telefonico, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

2. La presenza di un locale specifico non è obbligatoria per le palestre con capienza fino a 100.

Deve in ogni caso essere garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio telefonico.

Art. 10.

Requisiti microambientali

1. Il rapporto tra la superficie di aereazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non deve essere inferiore a un dodicesimo.

2. Qualora non sia possibile raggiungere i valori di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell'aria deve essere effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aereazione naturale.

3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e/o di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell'umidità relativa.

4. Gli eventuali impianti di aereazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere progettati e realizzati secondo le norme della legge 5 marzo 1990, n. 46, adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce «palestre».

5. I servizi igienici e le docce devono essere dotati di una superficie di aereazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi. Qualora non sia possibile raggiungere tale valore deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con «timer» a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d'aria non inferiore a cinque volumi ambiente ogni ora.

Art. 11.

Requisiti illuminotecnici

1. L'illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 cm dal pavimento, non deve essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati devono essere dotati di protezione contro gli urti.

Art. 12.

Barriere architettoniche

1. Nelle palestre si applicano le disposizioni vigenti concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici deve essere predisposto per persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali; in alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.

3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio igienico per persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali può essere realizzato in uno degli spogliatoi per gli istruttori. In tal caso detto spogliatoio può essere utilizzato anche dagli utenti con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali.

Art. 13.

Segnaletica

1. Nelle palestre deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa ed alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. Tale segnaletica deve consentire l'individuazione delle vie di uscita, del posto di primo soccorso, dei mezzi antincendio; devono altresì essere apposti specifici cartelli indicanti i comportamenti da tenere nei casi di emergenza.

Art. 14.

Attività promiscue

1. Nelle palestre ove si svolgono attività sportive così come definite all'art. 2 del presente regolamento, possono essere svolte, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, anche attività motorio-ricreative.

Art. 15.

Modalità per l'autorizzazione all'esercizio

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti» l'apertura e l'esercizio delle palestre sono subordinati alla denuncia di inizio attività al comune nel cui territorio sono ubicate.

2. La denuncia di inizio attività può essere inoltrata da persone fisiche, enti, associazioni, società o altre organizzazioni. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.

3. La denuncia di inizio attività deve contenere la denominazione e le generalità del richiedente e dell'eventuale gestore, nonché la denominazione dell'esercizio e la tipologia delle attività che si intendono svolgere.

4. La denuncia di inizio attività deve essere accompagnata da dichiarazione nella quale il richiedente attesta:

a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la legittimazione dello stato attuale dei locali da adibire a palestra ai sensi della normativa vigente, indicando gli estremi degli atti amministrativi edilizi ed urbanistici;

c) la conformità degli impianti tecnologici alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, indicando gli estremi delle certificazioni;

d) la capienza consentita ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e la conformità della palestra alle medesime norme;

e) l'utilizzo nella palestra di istruttori in possesso del diploma ISEF ovvero di attestato di qualifica rilasciato a seguito del superamento dell'esame previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 49/1992, indicandone le generalità;

f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;

g) l'utilizzo e la presenza del responsabile sanitario, indicandone le generalità.

5. All'ingresso della palestra deve essere esposto in modo ben visibile l'elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra stessa, con l'indicazione della relativa qualifica (frase soppressa).

6. All'ingresso della palestra deve essere parimenti esposta, in modo visibile, copia della denuncia di inizio di attività e della dichiarazione di cui al precedente comma 4.

Art. 16.

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, il comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi.

2. L'autorizzazione è revocata:

a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, il titolare o gestore non abbia provveduto agli adempimenti prescritti nell'atto di sospensione;

b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a) del comma 4, dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 417 del 3 novembre 1993.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. A tal fine gli utenti delle palestre sono equiparati agli spettatori.

3. Alle palestre si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. A tal fine il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge regionale n. 49/1992 è equiparato al datore di lavoro.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. È fatto, obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 1999

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale l'11 maggio 1999 ed è divenuto esecutivo a seguito della decisione della C.C.A.R. n. 3 del 26 maggio 1999.

99R0692

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 1999, n. 3.

Regolamentazione degli scarichi indiretti nell'impianto di depurazione centralizzato, terminale della pubblica fognatura.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 25 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di normare gli scarichi indiretti così come definiti nel primo comma, lettera a) dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ovvero reflui a base acquosa dell'attività domestica, produttiva o di servizio, convogliabili in pubblica fognatura mediante mezzi mobili, e destinati al trattamento di depurazione in idoneo impianto in grado di restituire all'ambiente la fase acquosa attraverso uno scarico finale conforme ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 2.

Esclusioni

1. Sono esclusi i reflui dell'attività produttiva o di servizio a base non acquosa, o comunque non idonei ad un trattamento di depurazione da destinare mediante mezzi mobili alle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste negli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni).

Art. 3.

Regime autorizzatorio

1. Lo sversamento di liquame mediante mezzi mobili in pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione terminale dovrà essere conforme ai regolamenti di accettabilità comunali e alle prescrizioni emanate dall'Ente gestore del servizio pubblico integrato di fognatura e depurazione delle acque. Per le operazioni di convogliamento al terminale della pubblica fognatura, il trasportatore, in quanto titolare e autore materiale dello scarico, dovrà essere munito dell'autorizzazione del comune in cui è ubicato l'impianto di depurazione centralizzato ai sensi della legge n. 319/1976 e successive modificazioni, dietro presentazione di una domanda redatta a norma del successivo art. 4. La convenzione di affidamento del servizio di depurazione può tuttavia pre-

vedere la possibilità che, fermo il rispetto delle norme regolamentari, la dichiarazione di accettazione del gestore sostituisce l'autorizzazione comunale.

2. Tutte le operazioni connesse allo scarico indiretto in pubblica fognatura, ovvero il conferimento, la raccolta il trasporto e lo stoccaggio intermedio devono essere svolte da imprese regolarmente iscritte nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

Art. 4.

Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione da parte del trasportatore per lo scarico in pubblica fognatura per ciascuna tipologia di liquame dovrà essere corredata dalla preventiva accettazione da parte dell'ente gestore del servizio di depurazione.

2. La domanda di autorizzazione dovrà contenere indicazioni sulla natura, sulla provenienza, sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulle quantità del refluo.

3. Nel caso che la domanda di autorizzazione si riferisca a liquami provenienti da insediamenti industriali extraterritoriali dovrà essere controfirmata dal titolare dell'insediamento industriale da cui proviene il liquame.

4. Qualora lo scarico indiretto sia disciplinato come previsto all'art. 3 il trasportatore dovrà essere munito di dichiarazione di accettabilità rilasciata dall'ente gestore dell'impianto.

Art. 5.

Competenze dell'ente gestore del servizio di depurazione

1. Compete all'ente gestore del servizio di depurazione stabilire il grado e le condizioni di accettabilità delle diverse richieste di autorizzazione allo scarico indiretto in pubblica fognatura, per tutte le tipologie di liquami provenienti dal bacino di utenza o da insediamenti extraterritoriali.

2. L'ente gestore, tenuto conto del presente regolamento e dello stato di efficienza del sistema di depurazione, verifica l'esistenza delle condizioni per la concessione del nullaosta per l'autorizzazione comunale, fornendo, se necessario, indicazioni, prescrizioni e/o limitazioni, in maniera tale da garantire il buon funzionamento dell'impianto di depurazione, il mantenimento nei limiti di legge dello scarico finale e delle migliori condizioni igienico-sanitarie e di impatto ambientale durante l'effettuazione del servizio.

3. L'ente gestore stabilisce inoltre l'orario di lavoro in cui possono essere effettuati gli scarichi, la loro frequenza, le condizioni ed il loro punto di immissione.

4. L'ente gestore, per motivi tecnici, può comunque modificare, in qualunque momento, sia le condizioni che gli orari di conferimento, può interrompere temporaneamente gli scarichi tenendo conto delle priorità indicate nel presente regolamento.

5. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile dell'ente gestore a controlli analitici anche preventivi.

6. La manovra di scarico può essere interrotta, in qualsiasi momento, qualora venga rilevato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche originarie e dichiarate del liquame.

7. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza tra l'effluente autorizzato e quello scaricato.

8. Qualora l'ente gestore rilevi irregolarità, accertate anche successivamente allo scarico, relativamente alla qualità, quantità ed alla provenienza del liquame o rilevi qualunque inosservanza delle norme regolamentari o delle prescrizioni che possa creare pregiudizio al buon funzionamento dell'impianto di depurazione, dovrà sospendere lo scarico e darne tempestiva comunicazione al comune per la revoca dell'autorizzazione allo scarico ovvero provvedere, nell'ipotesi di cui all'art. 3, alla revoca dell'accettazione.

Art. 6.

Obblighi dell'ente gestore

1. È fatto obbligo all'ente gestore di provvedere:

- a) alla verifica delle autorizzazioni di cui all'art. 3;
- b) alla sorveglianza delle operazioni di scarico;

c) al controllo della quantità e qualità dello scarico e alla loro conformità alle norme regolamentari e alle prescrizioni autorizzative;

d) alla campionatura rappresentativa dello scarico in triplice esemplare atta a consentire controlli analitici del liquame;

e) alla archiviazione delle bolle di trasporto e della documentazione di accompagnamento per almeno due anni, allo scopo di consentire e facilitare i controlli da parte degli enti preposti.

Art. 7.

Conferimenti ammessi

1. Sono sempre ammessi i sotto elencati scarichi indiretti purché vengano rispettate le norme del presente regolamento ed ogni altra disposizione emessa dall'ente gestore:

a) ricavatura di fosse biologiche e fosse settiche di civile abitazione;

b) liquami provenienti da attività domestiche, alberghiere, culturali e sportive non allacciate alla pubblica fognatura;

c) ricavatura a seguito di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento.

2. Sono altresì autorizzabili i sottoelencati scarichi indiretti che risultino conformi al regolamento di accettabilità ed alle prescrizioni emanate dall'ente gestore del servizio pubblico:

a) liquami provenienti dalle operazioni di ripulitura e manutenzione di pozzetti di raccolta, manufatti e apparecchiature utilizzate nel ciclo di lavorazione degli insediamenti produttivi, utenti dell'impianto di depurazione;

b) reflui di lavorazione di attività industriali residenti nel bacino di utenza non allacciate alla pubblica fognatura;

c) percolati delle discariche di rifiuti urbani e di fanghi di depurazione prodotti nel territorio.

3. Sono altresì ammessi con le limitazioni di cui all'art. 8 gli scarichi indiretti provenienti da zone extrabacino di utenza purché assimilabili ai flussi elencati nei precedenti capoversi e comunque compatibili con la capacità depurativa dell'impianto centralizzato.

Art. 8.

Limitazione ai conferimenti

1. Gli scarichi indiretti elencati nell'art. 7 potranno essere limitati dall'ente gestore del servizio di depurazione in relazione allo stato di efficienza e alle capacità depurative del momento in rapporto alla possibilità di garantire costantemente i limiti di accettabilità dello scarico finale dell'impianto di depurazione.

2. Gli scarichi indiretti provenienti da insediamenti industriali extraterritoriali possono essere ammessi se rispettano le seguenti condizioni:

a) per le categorie produttive assimilabili a quelle previste nel regolamento di accettabilità per gli scarichi diretti in fognatura valgono le identiche limitazioni qualitative;

b) per le categorie produttive non previste nel regolamento di accettabilità per gli scarichi diretti in fognatura dovranno essere previsti in relazione alla capacità depurativa dell'impianto i limiti di concentrazione.

3. Gli scarichi indiretti extraterritoriali sia di origine civile che industriale potranno essere ammessi fino al limite quantitativo da stabilire in relazione alla capacità residua dell'impianto di depurazione.

4. La definitiva accettabilità degli scarichi indiretti è comunque stabilita dall'ente gestore in relazione alla effettiva funzionalità dell'impianto di depurazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a) ricavatura di fosse biologiche e fosse settiche di civile abitazione e liquami provenienti da attività domestiche, alberghiere, culturali e sportive del bacino di utenza;

b) ricavatura a seguito di operazioni di manutenzione di tratti della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento;

c) liquami provenienti dalle operazioni di ripulitura di pozzetti di raccolta, manufatti e apparecchiature utilizzate nel ciclo di lavorazione degli insediamenti produttivi, utenti dell'impianto di depurazione;

d) reflui di lavorazione di attività industriali residenti nel bacino di utenza non allacciati alla pubblica fognatura;

e) percolati delle discariche di rifiuti urbani e di fanghi di depurazione prodotti nel territorio;

f) liquami derivanti da attività domestiche extraterritoriali;

g) liquami provenienti da attività produttive extraterritoriali;

h) percolati di discariche extraterritoriali.

Art. 9.

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché in quanto applicabili, con quelle previste dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 (Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature art. 14 legge n. 319/1976) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Verranno inoltre rimborsati da parte dei trasportatori eventuali danni causati a strutture o infrastrutture dell'impianto derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative legislative vigenti in materia.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 1999

CHITI

Il presente Regolamento è stato approvato dal consiglio regionale il 14 aprile 1999 ed è divenuto esecutivo a seguito della decisione della C.A.A.R. n. 4 del 7 giugno 1999.

99R0693

REGOLAMENTO REGIONALE 26 luglio 1999, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 2 agosto 1999)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e dell'art. 3 della legge regionale del 17 maggio 1999, n. 28 recante «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», il presente regolamento stabilisce gli indirizzi di programmazione commerciale della rete distributiva e le norme concernenti le autorizzazioni per le grandi e le medie strutture di vendita.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, ferme restando le definizioni e le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si intendono:

a) per decreto, il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) per medie strutture di vendita si intendono le strutture commerciali come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza:

- n. 1 Lunigiana
- n. 2 Massa Carrara
- n. 3 Garfagnana - Media valle del Serchio
- n. 4 Versilia
- n. 5 Area lucchese
- n. 6 Val di Nievole
- n. 7.1 Area pistoiese/sottosistema montano
- n. 9.1 Sistema urbano fiorentino/sottosistema Mugello
- n. 9.2 Sistema urbano fiorentino/sottosistema Val di Sieve
- n. 10 Chianti
- n. 11 Valdarno superiore
- n. 12 Sistema empoiese/Valdelsa
- n. 13 Valdarno superiore
- n. 14 Val d'Era
- n. 17 Val di Cecina
- n. 18 Val di Cornia
- n. 19 Isole d'Elba e Capraia
- n. 20 Colline metallifere
- n. 21 Alta Valdelsa
- n. 22 Area senese
- n. 22.1 Area senese/sottosistema Val di Merse
- n. 23 Val d'Orcia
- n. 24 Valdarno superiore
- n. 25 Casentino
- n. 26 Alta Val Tiberina
- n. 27 Area aretina
- n. 28 Val di Chiana aretina
- n. 29 Val di Chiana senese
- n. 30 Amiata
- n. 31 Area grossetana
- n. 32 Albegna-Fiora,

come individuati all'art. 3 e definiti nell'allegato «A», dove, ai sensi dell'art. 10, comma 4 le superfici di vendita sono le seguenti: superiore a 150 mq fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

c) per grandi strutture di vendita di tipologia «A» gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999;

d) per grandi strutture di vendita di tipologia «B» gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq e 10.000 mq;

e) per grandi strutture di vendita di tipologia «C» gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 mq e 5.000 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e con superficie di vendita compresa tra 2.500 mq e 5.000 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; nei bacini omogenei di utenza già richiamati alla lettera b) gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq e 5.000 mq;

f) per aree commerciali integrate le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regola-

mento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate;

g) per unità commerciale convenzionale (UCC), una superficie di vendita assunta convenzionalmente in mq 150 ed utilizzata esclusivamente per il calcolo dell'indice di equilibrio commerciale;

h) per indice di equilibrio commerciale (IEC) l'indice come definito agli allegati B e C;

i) per reimpiego del personale, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del decreto, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato e determinato, presso gli esercizi commerciali interessati, nell'anno precedente alla presentazione della domanda;

l) per domande concorrenti, le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia.

Art. 3.

Individuazione dei bacini omogenei di utenza e delle aree commerciali metropolitane

1. Ai fini del presente regolamento, le aree sovracomunali configurabili come bacini omogenei di utenza corrispondono ai Sistemi Territoriali Locali (STL) previsti dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio»; fino all'approvazione del PIT le aree sovracomunali di riferimento sono quelle individuate nell'allegato A al presente regolamento.

2. Per aree commerciali metropolitane si intendono le seguenti:

a) area commerciale metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia comprendente i comuni, di cui all'allegato A, inseriti nel sistema urbano fiorentino - sottosistema centrale, nel sistema urbano pratese, nel sistema urbano metropolitano dell'area pistoiese;

b) area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa, comprendente i comuni, di cui all'allegato A, inseriti nel sistema Area livornese e nel sistema Area pisana.

3. Ai fini di una programmazione commerciale orientata al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) comuni di classe «A», sono i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

b) comuni di classe «B», sono i comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti;

c) comuni di classe «C», sono quelli con popolazione compresa fra i 3.000 e i 10.000 abitanti;

d) comuni di classe «D», sono quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

4. Per centro storico si intende l'area classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona «A» ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente.

Art. 4.

Adempimenti dei comuni

1. I comuni provvedono, qualora ne sia ravvisata l'esigenza, al fine di perseguire le finalità del presente regolamento:

a) alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali nelle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato, ai fini dell'applicazione dell'art. 9;

b) alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 7, anche ai fini della sospensione della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto.

2. I comuni approvano i programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'art. 8; in riferimento a detta approvazione ed alla regolamentazione di cui al comma 1, il comune

tiene conto dei contenuti del piano di indirizzo e regolazione degli orari di cui alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 «Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città».

3. I comuni, prima dell'adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento, sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle Camere di commercio.

Art. 5.

Intese per il coordinamento della programmazione commerciale sovracomunale

1. Le province per i rispettivi bacini omogenei di utenza, promuovono accordi di pianificazione, a cui partecipano i comuni del bacino omogeneo di utenza, con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 5/1995 e nel rispetto delle finalità della stessa al fine di coordinare e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture di vendita e garantire la migliore integrazione tra le differenti forme distributive.

2. L'adozione degli accordi di pianificazione di cui al comma 1, consente di prescindere:

a) dalla verifica della compatibilità della superficie di vendita per la grande distribuzione di cui all'art. 10 comma 2 lettera b); in tal caso è possibile autorizzare nuove grandi strutture o ampliamenti fino ad un massimo di 5.000 mq di superficie nell'intero bacino omogeneo;

b) dalle disposizioni previste dalle direttive urbanistiche relativamente alla localizzazione delle diverse tipologie della grande struttura di vendita in rapporto alle classi dei comuni.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Art. 6.

Protocollo Vetrina Toscana

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per attivare processi di rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo prioritariamente nei contesti urbani, rurali e montani e nei comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la Regione promuove l'integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l'offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche-prodotto.

2. La Regione, d'intesa con le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonché con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato «Vetrina Toscana».

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la giunta regionale, previa intesa sottoscritta dai soggetti di cui al comma precedente, adotta il protocollo Vetrina Toscana con il quale definisce gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti, per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l'offerta di servizi commerciali e turistici ivi compresa l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. In tale contesto la Regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell'offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare che artigianale puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.

4. La Regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali previsti dalla vigente normativa, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promo-pubblicitari per il biennio 1999-2000 nel quadro dei programmi regionali attuativi della legge 7 agosto 1997 n. 266 «Interventi urgenti per l'economia».

5. La Regione affida ai centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell'art. 19, l'attività di informazione del protocollo Vetrina Toscana, e il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo stesso.

Art. 7.

Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici

1. I comuni hanno la facoltà di approvare programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione dei centri storici al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico e nel contempo garantire alla popolazione residente e ai turisti i migliori servizi commerciali integrati con quelli di interesse pubblico.

2. I programmi di cui al comma 1 interessano in tutto o in parte l'area del centro storico, nonché aree o edifici di interesse storico, archeologico o ambientale. I programmi devono prevedere interventi di razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata in termini di traffico veicolare, pedonale e della mobilità in genere, nonché di parcheggi, bagni pubblici, illuminazione e arredo urbano.

3. I programmi possono contenere disposizioni in merito:

a) a specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari dell'area, ivi comprese disposizioni in ordine alla vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alla caratterizzazione dell'area e alla sua funzione;

b) alle procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale ai fini della localizzazione e dell'apertura degli esercizi di vendita, rispetto agli interventi previsti dai programmi stessi rendendo comunque possibile l'insediamento anche di medie strutture di vendita in aree integrate con gli esercizi di vicinato e con gli esercizi di attività commerciale su aree pubbliche.

4. Nelle aree oggetto di programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, i comuni, per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto commerciale del nuovo esercizio in relazione alla densità delle tipologie merceologiche della rete degli esercizi di vicinato esistenti. Tale possibilità è condizionata alla previsione di interventi di qualificazione e razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e della domanda turistica.

5. In attesa dell'approvazione dei programmi, per non più di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni possono esercitare i poteri di cui al comma 4 nei centri storici.

Art. 8.

Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva

1. Al fine di promuovere la modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva, di armonizzare le attività commerciali con l'erogazione dei servizi pubblici, di migliorare la capacità d'attrazione dell'area interessata e la sua accessibilità, di consentire un livello qualificato di animazione, in particolare nei centri urbani, i comuni approvano programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva nel cui ambito possono essere ricondotti i programmi di cui agli articoli 7 e 9.

2. I programmi individuano gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi pubblici complementari alla rete distributiva dell'area. In particolare prevedono la realizzazione di parcheggi, di arredo urbano, l'attivazione o modifica di servizi urbani, l'attuazione di azioni di promozione, il riuso di edifici esistenti per l'insediamento di nuove attività.

3. A seguito dell'approvazione dei programmi la Regione, in attuazione dell'art. 10 comma 1 del decreto, può prevedere priorità per eventuali forme di sostegno finanziario nel quadro di programmi di intervento regionale, per la realizzazione di interventi di qualificazione dell'arredo urbano e delle attrezzature pubbliche complementari alla rete distributiva.

4. Nei comuni, frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane ed insulari, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, anche altri servizi di interesse pubblico secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 9.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. Fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426 «Disciplina del commercio», per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

2. A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili, da aggiornarsi annualmente, il comune può prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato. Ai fini della individuazione delle aree e per la predisposizione del programma, il comune assume come parametri, relativi all'area:

a) la densità degli esercizi di vicinato esistenti;

b) il livello di mortalità di esercizi di vicinato nell'ultimo triennio.

3. L'area o le aree interessate dall'operatività del programma di cui al comma 2 non possono rappresentare oltre il cinquanta per cento del territorio comunale, fatta eccezione per i comuni di classe D o frazioni di comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nonché per quelli montani e insulari.

4. Con il programma di cui al comma 2 il comune, per le nuove autorizzazioni, definisce la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale (IEC) per l'individuazione della superficie di vendita autorizzabile annualmente nell'area oggetto di programmazione. La procedura per il calcolo della superficie di vendita autorizzabile è quella prevista nell'allegato B al presente regolamento.

5. A seguito dell'operatività dei programmi di cui al comma 2 e agli articoli 7 e 8, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli esercizi localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi.

6. In aggiunta a quelle previste dall'art. 10 comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 2, il comune tiene conto in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:

a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;

b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;

c) numero di occupati;

d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

7. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 6 è data priorità ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.

8. Il comune rilascia contestualmente l'autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.

Art. 10.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Nel periodo di operatività dei programmi comunali di cui all'art. 9, comma 2, non possono essere rilasciate autorizzazioni nelle aree oggetto dei piani stessi e in aree situate a meno di 3 chilometri in linea d'aria da queste ancorché localizzate in altro comune.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:

a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999;

b) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile riferita al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana dove è localizzato l'intervento richiesto, calcolata sulla base dell'indice di equilibrio commerciale definito secondo le procedure di cui all'allegato C;

c) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, la rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è localizzato l'intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell'esercizio; i servizi di trasporto possono essere assicurati, in tutto o in parte, da soggetti privati purché siano perfettamente coerenti con il sistema dei servizi di trasporto pubblico e a condizione che siano praticate le tariffe previste dal servizio pubblico; tali condizioni sono verificate dall'analisi di compatibilità del piano di indirizzo e regolazione degli orari adottato dal comune ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1998.

3. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana, la verifica della superficie di vendita autorizzabile, di cui al comma 2 lettera b), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.

4. Nel caso l'area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.

5. Nell'ambito dello stesso comune, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e pertanto si prescinde dalla verifica di cui al comma 2 lettera b) se non per la quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.

6. La condizione di cui al comma 5 comporta il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.

7. In aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all'interno dello stesso bacino omogeneo di utenza, costituiscono criteri di priorità, nell'ordine:

a) il numero di occupati riassorbiti, intesi come dipendenti del settore del commercio già inquadrati residenti e occupati nei comuni del sistema territoriale locale di riferimento, nonché i titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso sistema territoriale) e/o loro coadiuvanti;

b) il numero totale di occupati;

c) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;

d) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;

e) il numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;

f) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

g) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

8. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 7 è data priorità ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998 alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.

9. Nel caso di grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, individuate sulla base di parametri definiti dalla giunta regionale:

a) non si applica la verifica di compatibilità della superficie di vendita autorizzabile di cui all'art. 10 comma 2 lettera b);

b) è ammessa la deroga ai limiti massimi dimensionali previsti per le grandi strutture di vendita di tipologia A e al rapporto tra classi di comuni e tipologie di strutture, previsti dalle direttive urbanistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999.

Art. 11.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Nel caso di centro commerciale la domanda può essere presentata da un unico promotore.

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto e ad essa deve essere allegata:

a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;

c) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.

3. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i termini stabiliti comporta la decadenza della domanda.

4. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dalla giunta regionale. Entro lo stesso termine il comune indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. Salvo particolari esigenze, la conferenza di servizi viene convocata dal comune presso la sede della Regione Toscana.

5. Alla conferenza partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

6. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione e contenente anche una scheda istruttoria sintetica, ai fini di una valutazione sommaria e preventiva da parte delle amministrazioni convocate.

7. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 9 comma 4 del decreto; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi.

8. Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

9. Della riunione della conferenza viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, che deve essere menzionato nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa;

10. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'eccezione di cui al comma 8; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

11. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi», in quanto compatibile.

CAPO IV

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E CITTÀ D'ARTE

Art. 12.

Procedure

1. I comuni presentano alla giunta regionale la richiesta di inserimento nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio dei medesimi, con individuazione anche dei periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base dei presupposti di cui al presente articolo.

2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al comma 1 è la sussistenza di almeno tre tra i parametri di cui all'allegato D o la sussistenza di almeno due parametri e la presenza nel territorio comunale di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche».

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco, inoltrando alla giunta regionale adeguata documentazione attestante le seguenti circostanze:

a) l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'art. 3 della legge regionale n. 38/1998;

b) accordo sottoscritto tra amministrazione comunale, associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori;

c) progetto di sviluppo turistico di durata biennale finalizzato al conseguimento dei parametri di cui al comma 2.

4. Per la perimetrazione di zone del territorio, il comune verifica la presenza in tali aree di adeguata densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, anche di vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche in relazione a limitati periodi dell'anno. Per le città d'arte tali zone coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.

5. I comuni, prima dell'inoltro della richiesta di inserimento nell'elenco regionale, promuovono consultazioni con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori. Dell'esito di tali consultazioni il comune dà conto nella richiesta di inserimento nell'elenco.

CAPO VI

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Art. 17.

Caratteristiche dei centri di assistenza tecnica

1. La Regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonché a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell'art. 23 del decreto, autorizza l'attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma precedente sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

almeno a livello provinciale anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.

3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.

4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

Art. 18.

Attività dei centri di assistenza tecnica

1. I centri svolgono le seguenti attività:

a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;

b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico;

d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:

1) gestione economica e finanziaria di impresa;

2) accesso ai finanziamenti anche comunitari;

3) sicurezza e tutela dei consumatori;

4) tutela ambientale;

5) igiene e sicurezza sul lavoro;

6) prevenzione del fenomeno dell'usura;

7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

8) altre attività eventualmente previste dallo statuto.

Art. 19.

Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica

1. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante:

a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale;

b) l'adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 17;

c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione;

d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

3. La Regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge n. 266/1997. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 20.

Norme finali in materia di grandi strutture di vendita

1. Nel caso di interventi previsti da patti territoriali già sottoscritti e approvati all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) non si applica la verifica di compatibilità della superficie autorizzabile per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 10 comma 2 lettera b);

b) è ammessa la deroga ai limiti massimi dimensionali per le grandi strutture di vendita di tipologia A e al rapporto tra classi di comuni e tipologie di strutture, previsti dalle direttive urbanistiche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999.

2. La verifica della rispondenza ai piani di indirizzo e di regolazione degli orari di cui alla legge regionale n. 38/1998, prevista dall'art. 10 comma 2, lettera c), diviene obbligatoria per i comuni dall'adozione dei piani stessi, fermi restando i termini per la loro adozione ed approvazione, disciplinati dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale n. 38/1998.

Art. 21.

Norme finali in materia di elenco regionale dei centri a economia turistica e città d'arte

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i competenti uffici della giunta regionale provvedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati ufficiali, riferiti a ciascun parametro previsto nell'allegato D, relativi ai comuni toscani. Tali dati vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. I comuni chiedono l'inserimento nell'elenco regionale di cui all'art. 12 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del dirigente del competente ufficio della giunta regionale viene approvato l'elenco regionale tenuto conto delle richieste dei comuni.

4. I provvedimenti regionali per il riconoscimento delle località a prevalente economia turistica e delle località interessate da flussi turistici, già adottati, cessano di avere efficacia al momento dell'approvazione dell'elenco di cui al comma 3.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Il presente Regolamento, dichiarato urgente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 69 del Regolamento interno del consiglio, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 26 luglio 1999

CHITI

Il presente Regolamento è stato approvato dal consiglio regionale il 25 maggio 1999, controdedotto il 6 luglio 1999 ed è divenuto esecutivo a seguito della decisione motivata della C.C.A.R. n. 6 del 23 luglio 1999.

(Omissis).

99R0701

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Peralchetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vecovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 80
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via del Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 8
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Itala, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Itala, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PIBA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Riccaoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 64.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 662.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.560

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli dilagudati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 9 *

L. 6.000